



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI**

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### **ART. 1 - Ambito di applicazione e principi generali**

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità, l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Università di Bergamo.

L'utilizzo del genere maschile, nel presente e nei successivi articoli, risponde unicamente a un principio di snellimento del testo ed è da intendersi riferito a tutte le persone, senza distinzione di sesso.

L'Università di Bergamo garantisce, nelle scelte di indirizzo organizzativo e gestionale, nonché nella loro concreta attuazione, pari opportunità fra donne e uomini per l'accesso al lavoro, il trattamento giuridico ed economico e lo sviluppo professionale.

In particolare l'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici si informa ai seguenti principi generali:

- a) suddivisione delle Unità Organizzative per funzioni omogenee;
- b) distinzione nella loro suddivisione tra funzioni finali rivolte all'utenza, e funzioni strumentali e di supporto;
- c) collegamento delle diverse attività attraverso la comunicazione, sia interna che esterna agli uffici, quale mezzo per garantire il coordinamento delle funzioni amministrative e tecniche;
- d) trasparenza dell'attività amministrativa con la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione dei procedimenti, individuazione dei Responsabili di procedimento e privacy;
- e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
- f) flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane, valorizzazione delle professionalità interne e accentuazione dell'apporto partecipativo del personale allo svolgimento dell'attività dei servizi amministrativi e tecnici.

Al personale dirigenziale ed ai Responsabili delle unità organizzative compete - nell'ambito degli indirizzi strategici impartiti dagli organi di governo, delle direttive del Direttore Generale e nei limiti delle attribuzioni dei servizi cui sono preposti - l'organizzazione dei servizi amministrativi secondo i sopra citati criteri per il conseguimento della massima produttività, nonché l'emanazione di tutti i connessi atti di gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, nonché delle disposizioni contrattuali nazionali e decentrate.



## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### **ART. 2 - Il Direttore Generale**

Il Direttore generale, in coerenza con i principi generali in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e con lo Statuto di Ateneo, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, che attua per mezzo dei Dirigenti e dei Responsabili delle Unità Organizzative.

Il Direttore generale assume la responsabilità della funzione di gestione in linea con la programmazione delle risorse e gli indirizzi strategici dell'Ateneo, propone e attua gli assetti macro organizzativi dei servizi amministrativi e tecnici, garantendo le forme di partecipazione sindacale previste dalle norme.

Il Direttore Generale in particolare:

- a) dirige e coordina i Dirigenti di Ateneo garantendo l'integrazione e la collaborazione tra i Settori e tra questi ed i Dipartimenti, per il raggiungimento degli obiettivi e il presidio dei servizi amministrativi e tecnici;
- b) coordina tutti i servizi amministrativi e tecnici di Ateneo, coadiuvato dai Dirigenti e dai responsabili di unità organizzativa, definendo regole e standard comuni per organizzarne in modo omogeneo e coerente il funzionamento;
- c) garantisce la compatibilità tra le risorse a disposizione e il riconoscimento degli incarichi al personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo;
- d) conferisce al personale gli incarichi di posizione organizzativa, sentito il Dirigente di riferimento;
- e) valuta i risultati raggiunti dalle strutture e dai Dirigenti.

In caso di inerzia o ritardo, il Direttore Generale può fissare un termine perentorio entro il quale il Dirigente o il Responsabile competente deve adottare gli atti o comunque concludere il procedimento. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore Generale può avocare a sé gli atti, fatti salvi i successivi provvedimenti organizzativi e/o disciplinari.

#### **ART. 3 - Unità Organizzative**

L'assetto della struttura organizzativa e le variazioni riguardanti il riparto delle competenze sono oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

La struttura organizzativa si articola nelle seguenti Unità Organizzative:

- Aree dirigenziali,
- Settori (di Line e di Staff),
- Servizi,
- Unità Operative Semplici (UOS).

L'articolazione della struttura non rappresenta elemento di rigidità ma razionale ed efficace strumento di gestione.

- a) **Area dirigenziale**



L'Area dirigenziale è la struttura di massima dimensione dell'Ente.

All'Area dirigenziale competono le seguenti attività:

- analisi dei bisogni;
- programmazione;
- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- realizzazione degli interventi;
- direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici, con potere di sostituzione dei Responsabili dei procedimenti in caso di inerzia;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi delle strutture e dei responsabili;
- valutazione della performance individuale.

Alla posizione organizzativa dell'Area dirigenziale è preposto un Dirigente, a tempo indeterminato o determinato.

#### **b) Settore**

Ciascuna Area dirigenziale è articolata in più unità organizzative, denominate Settori, in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo di una o più attività omogenee e strumentali o di supporto. I Settori sono destinati all'assolvimento di compiti determinati, rientranti negli ambiti specifici e definiti della materia di propria competenza, in particolare al coordinamento dei Servizi.

Il Settore di Line: costituisce un'unità operativa interna all'Area dirigenziale caratterizzata da compiti di coordinamento dei Servizi e da un'elevata complessità tecnico-gestionale.

Il Settore di Staff: unisce alle caratteristiche sopra richiamate proprie del Settore di line un'elevata competenza tecnica ed autonomia professionale, requisiti necessari allo svolgimento di prestazioni di supporto agli organi istituzionali.

Il Settore può far capo direttamente alla Direzione Generale.

Alla posizione organizzativa del Settore è preposto, di norma, un Responsabile di categoria EP, a tempo indeterminato o determinato.

#### **c) Servizio**

Ciascun Settore è articolato in più unità organizzative, denominate Servizi, che costituiscono l'unità elementare a cui di norma afferisce il personale. Il Servizio costituisce un'unità operativa complessa e gestisce le procedure in ambiti definiti per materia e finalità, garantendone l'esecuzione.

Il Servizio può far capo direttamente all'Area dirigenziale o alla Direzione Generale.

Tra i Servizi, il Presidio rappresenta una struttura dotata di autonomia organizzativa e gestionale, caratterizzata dalla presenza di competenze eterogenee dal punto di vista tecnico-professionale che svolge la funzione di supporto ai Dipartimenti e ad altre strutture periferiche. Tra le funzioni qualificanti della struttura s'individua l'assistenza giuridica e di segreteria ai Direttori di Dipartimento ed a ruoli di responsabilità affinie ai rispettivi Consigli e Giunte, la gestione di atti amministrativi, la redazione di contratti soprattutto per le finalità didattico-scientifiche. Il Presidio è coordinato da un proprio Responsabile, in dipendenza gerarchica dal Direttore Generale.



Alla posizione organizzativa del Servizio è preposto, di norma, un Responsabile di categoria D, a tempo indeterminato o determinato.

#### **d) Unità Operativa Semplice**

L'Unità Operativa Semplice si caratterizza per lo svolgimento di attività specifiche, in staff alla Direzione Generale, alle Aree dirigenziali, ai Settori e ai Servizi. Il Responsabile di riferimento è l'apicale della struttura presso cui l'Unità è costituita.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

#### **ART. 4 - I Dirigenti**

I Dirigenti, nell'espletamento degli incarichi loro attribuiti, coadiuvano gli organi accademici ed il Direttore Generale nella definizione dei programmi e dei piani di attività, nonché nella verifica della loro attuazione, operando con criteri di imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di trasparenza ed economicità degli atti e dei procedimenti nei relativi settori di attività; sono responsabili dell'efficienza nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro attribuite.

Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

I Dirigenti sono responsabili dei processi di gestione e sviluppo professionale delle persone loro assegnate, dei processi di comunicazione delle informazioni all'interno delle unità organizzative di cui sono a capo, che attuano in collaborazione con i Responsabili di Settore e i Responsabili di Servizio.

I Dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica:

- a) curano l'attuazione e il monitoraggio degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, alla cui individuazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte;
- b) svolgono i compiti a essi attribuiti dal provvedimento di assegnazione dell'incarico dirigenziale;
- c) impartiscono direttive al personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo negli ambiti tecnici di propria competenza;
- d) definiscono la programmazione, la pianificazione delle attività e formulano i fabbisogni delle risorse umane e finanziarie al Direttore Generale;
- e) collaborano con il Direttore Generale per determinare le scelte organizzative, supportati dai Responsabili di Settore e dai Responsabili di Servizio;
- f) definiscono l'organizzazione del lavoro e le articolazioni interne delle proprie aree, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle norme contenute nel presente regolamento e degli indirizzi del Direttore Generale;



- g) assumono tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale e promuovere le pari opportunità;
- h) propongono al Direttore Generale gli obiettivi da assegnare ai Responsabili di Settore e ai Responsabili di Servizio e ne valutano le attività;
- i) sovrintendono ed esercitano poteri di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei Responsabili di Settore e i Responsabili di Servizio, con potere sostitutivo in caso di inerzia, ritardo o inosservanza delle direttive dei rispettivi responsabili;
- j) sono personalmente responsabili, in quanto sub-consegnatari, dei beni mobili e degli spazi all'interno dei beni immobili in uso all'Università ed a loro affidati;
- k) sovrintendono la pubblicazione di tutti gli atti, notizie ed informazioni per cui essa è prescritta sul sito web di Ateneo, sulla base di norme generali, regolamenti o direttive interni.

I Dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori con riferimento al personale assegnato alla propria Area.

I provvedimenti di competenza dei Dirigenti assumono la denominazione di "determinazioni".

#### **ART. 5 – I Responsabili di Settore**

L'incarico di Responsabile di Settore è attribuito con decreto motivato del Direttore Generale, per un periodo di tempo determinato, sentito il Dirigente dell'Area.

Ai Responsabili di Settore sono attribuiti i compiti d'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Direttore Generale, per la specifica struttura, secondo gli indirizzi strategici adottati dall'organo politico.

I Responsabili di Settore godono di autonomia nell'organizzazione dei Servizi cui sono preposti e sono direttamente responsabili del loro andamento. Ai Responsabili di Servizio sono attribuite le responsabilità relative alle procedure declinate nel funzionigramma dell'Ateneo per la struttura di loro competenza.

I Responsabili di Settore sono valutati dal Dirigente dell'Area.

I Responsabili di Settore partecipano all'istruttoria per la formazione degli strumenti di programmazione, anche economico finanziaria (budget).

In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Settore le funzioni allo stesso attribuite dal presente Regolamento sono esercitate, *ad interim*, dal Dirigente dell'Area.

Ai Responsabili di Settore viene corrisposta una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato secondo quanto previsto dal CCNL di comparto nel tempo vigente e secondo i criteri di graduazione degli incarichi, di conferimento e revoca oggetto di confronto sindacale.

#### **ART. 6 – I Responsabili di Servizio**

L'incarico di Responsabile di Servizio è attribuito con decreto motivato del Direttore Generale, per un periodo di tempo determinato, sentito il Dirigente dell'Area.



I Responsabili di Servizio godono di autonomia nell'organizzazione delle unità organizzative cui sono preposti, sono direttamente responsabili dell'andamento dei servizi amministrativi di cui sono a capo e della gestione del personale ad essi assegnato. Ai Responsabili di Servizio sono attribuite le responsabilità relative alle procedure declinate nel funzionigramma dell'Ateneo per la struttura di loro competenza. Nell'ambito dell'esercizio delle suddette responsabilità, provvedono alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità ai collaboratori ed al controllo sulla loro attività.

Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti d'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Direttore Generale, per la specifica struttura, secondo gli indirizzi strategici adottati dall'organo politico;

I Responsabili di Servizio sono valutati dal Responsabile di Settore o dal Dirigente dell'Area.

I Responsabili di Servizio sono sentiti nell'ambito dell'istruttoria per la formazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria (budget).

In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Servizio le funzioni allo stesso attribuite dal presente Regolamento sono esercitate, *ad interim*, dal Responsabile di Settore o dal Dirigente dell'Area.

Ai Responsabili di Servizio viene corrisposta un'indennità di responsabilità secondo quanto previsto dal CCNL di comparto nel tempo vigente e secondo criteri di graduazione degli incarichi oggetto di confronto sindacale.

## **ART. 7 - Le Deleghe**

### **a) Delega di funzioni:**

I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, alcune delle seguenti funzioni relative a:

- l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, con i relativi atti e provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.

La delega non esime il Dirigente da responsabilità, in quanto questi resta titolare delle funzioni delegate in relazione al controllo dell'esercizio della delega conferita, essendo comunque tenuto, attraverso atti di controllo ed indirizzo, all'accertamento della conformità con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale e gli obiettivi da conseguire.

Le funzioni di valutazione delle prestazioni dell'Area dirigenziale sono di norma delegate ai Responsabili dei Settori e dei Servizi.

L'esercizio della delega di funzioni prevede l'espressa accettazione del soggetto delegato.

### **b) Delega di firma:**



la delega di firma comporta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale o del Responsabile di un'Unità Organizzativa di apporre la firma in calce ad un atto/provvedimento, restando il delegante unico responsabile dell'atto.

La delega di firma può essere conferita, per esigenze di speditezza amministrativa, sempre per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato.

L'esercizio della delega di firma prevede l'espressa accettazione del soggetto delegato.

#### **ART. 10 - Norme finali e di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 165/2001 e nei CCNL di comparto e dell'area dirigenziale.



# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO**

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### **ART. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, nei limiti consentiti dall'art. 70 comma 13 del d. lgs. 165/2001, le procedure di selezione per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Bergamo, da inquadrare nel sistema di classificazione previsto dai CCNL di comparto nel tempo vigenti.

L'utilizzo del genere maschile, nei successivi articoli, risponde unicamente a un principio di snellimento del testo ed è da intendersi riferito a tutte le persone, senza distinzione di sesso.

### **ART. 2 - Principi generali**

Le procedure di reclutamento, nel rispetto del Codice etico d'Ateneo e della normativa vigente, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:

- ottimizzazione della produttività del lavoro e rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ateneo;
- rispetto della pianificazione dei fabbisogni di personale e dei vincoli di spesa;
- gestione del personale basata su profili di competenza;
- modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di procedure oggettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
- utilizzo, ove possibile, di sistemi informatici e automatizzati;
- composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

### **ART. 3 - Copertura dei fabbisogni di personale**

La copertura dei fabbisogni di personale avviene mediante:

#### Mobilità

- Il Direttore Generale, prima di espletare la selezione pubblica a tempo indeterminato, procede all'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità, dando comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; attiva le procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità previste dai relativi avvisi.
- La mobilità interna viene gestita, di norma, mediante l'implementazione di uno specifico *database* per alimentare il quale il personale può presentare spontaneamente, in qualsiasi momento dell'anno, la propria istanza. Il Direttore Generale si riserva la facoltà di emanare specifici avvisi interni nel caso di creazione di nuove strutture o qualora lo ritenga necessario per motivi di necessità e urgenza.



#### Utilizzo graduatorie di altre PA

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, l'Ateneo può utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo di competenza e alla stessa categoria professionale.

#### Selezione pubblica

- Le procedure di reclutamento sono indette per l'accesso alle categorie B, C, D ed EP secondo il sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo previsto dai CCNL di comparto nel tempo vigenti. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale. L'accesso può avvenire nella posizione economica B3, anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti, oltre la scuola dell'obbligo, in relazione alla specificità dell'attività lavorativa.

L'accesso avviene mediante le seguenti procedure di reclutamento:

- a) per l'accesso alla categoria B, posizione economica B1, mediante avviamento a selezione con prova idoneativa per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- b) per l'accesso alla categoria B, posizione economica B3, ed alle categorie C, D ed EP, mediante selezione pubblica per titoli ed esami o solo per esami.

I posti riservati agli aventi diritto di cui al D.Lgs n. 66/2010 e alla Legge n. 68/1999 sono coperti mediante:

1. riserva di posti nelle selezioni pubbliche dall'esterno nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
2. selezione pubblica dall'esterno riservata ai soggetti medesimi;
3. chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla legge n. 68/1999 ai sensi della vigente normativa ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11 della stessa legge;
4. chiamata diretta nominativa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO

#### **ART. 4 - Requisiti per l'accesso**

Le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, ai sensi dei CCNL di comparto nel tempo vigenti:

#### a) categoria B:

- a1) posizione economica B1: titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- a2) posizione economica B3: Diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 e titoli equiparati, inerente all'attività lavorativa richiesta;

#### b) categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;



- c) categoria D: diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, diploma di laurea triennale o specialistica secondo il D.M. 509/1999 e diploma di laurea triennale o magistrale di cui al D.M. 270/2004;
- d) categoria EP: diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, diploma di laurea specialistica secondo il D.M. 509/1999 e diploma di laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004.

Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto ai sensi di legge.

In ogni caso, oltre ai requisiti richiesti, in linea generale, per l'accesso alla categoria, potranno essere indicati nel bando concorsuale specifici requisiti in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

### **ART. 5 - Bando di concorso**

Il concorso pubblico è indetto con Decreto del Direttore Generale, pubblicato ai sensi di legge.

Il bando di concorso deve indicare:

- a) la tipologia di procedimento concorsuale adottato;
- b) il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
- c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- e) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario e la sede delle prove;
- f) le materie oggetto delle prove d'esame e delle eventuali prove preselettive;
- g) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
- h) la votazione massima attribuibile alle singole prove;
- i) i titoli che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
- j) le eventuali percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
- k) i criteri di composizione della Commissione esaminatrice;
- l) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- m) le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
- n) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento con provvedimento motivato del Dirigente dell'Area Risorse Umane e sarà notificata all'interessato;
- o) eventuale pagamento del contributo non rimborsabile, per la partecipazione al concorso a copertura delle spese generali.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Il bando deve individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Deve altresì prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 12 marzo 1999 n. 68, modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

### **ART. 6 - Prova preselettiva**

L'avviso di selezione può prevedere la facoltà di effettuare una prova preselettiva, determinando il numero dei candidati da ammettere alla prova concorsuale, qualora il numero dei candidati ammessi al concorso



pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso.

In caso di ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria, la precedenza sarà determinata secondo quanto previsto dal bando.

Per l'espletamento delle procedure preselettive l'Amministrazione potrà ricorrere ad enti esterni o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Il bando potrà prevedere eventuali requisiti che comportino l'esonero dallo svolgimento della prova preselettiva.

L'Amministrazione potrà autorizzare lo svolgimento della prova preselettiva da remoto, attraverso opportuni strumenti telematici.

### **ART. 7 - Svolgimento della selezione**

La selezione può avvenire per esami oppure per titoli ed esami.

La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.

Le prove d'esame consistono in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico pratico, ed una prova orale, tenendo conto della categoria contrattuale della posizione bandita. Le prove possono consistere anche in appositi test da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica o multipla. Per specifici profili professionali, possono essere previste, in aggiunta alle precedenti, ulteriori prove, teoriche o pratiche.

A perfezionamento della prova orale, ai fini dell'accertamento delle competenze trasversali dei candidati, la Commissione può prevedere:

- un colloquio che, a partire dal percorso formativo e professionale del candidato, conduca a valutarne attitudini e motivazioni;
- *panel discussion* su specifiche tematiche attinenti al profilo di competenze ricercato, coinvolgendo tutti i candidati anche in serie consecutive.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione in occasione della definizione dei criteri di valutazione, tali opzioni possono condurre all'attribuzione di uno specifico punteggio nell'ambito della valutazione della prova orale o a indirizzare l'Amministrazione nella collocazione dei candidati nel caso di profili di competenze utilizzabili su differenti posizioni.

Le prove selettive prevedono obbligatoriamente l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla categoria professionale del posto messo a concorso. L'accertamento di queste ultime competenze è generalmente finalizzato ad attribuire l'idoneità all'accesso ai ruoli dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, e non dà luogo all'attribuzione di uno specifico punteggio nell'ambito della valutazione complessiva, salvo che questo non sia espressamente previsto dal bando.

L'Amministrazione può prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi e prove elaborate da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.



L'Amministrazione potrà autorizzare lo svolgimento della selezione da remoto, attraverso opportuni strumenti telematici.

### **ART. 8 - Commissioni esaminatrici**

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono costituite di tre componenti nominati con decreto del Direttore Generale.

L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso e per l'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini, conciliando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi. Le Commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo dell'Ateneo e di altre università pubbliche o private. Possono essere composte anche da dipendenti di amministrazioni diverse dalle università e da estranei alle P.A. che possiedano documentata esperienza nelle materie oggetto del concorso. La nomina delle Commissioni è effettuata nel rispetto della legislazione vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne, salvi oggettivi impedimenti dettati dall'esigenza di reperire le più adatte professionalità. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali, esperti in psicologia del lavoro e in reclutamento di risorse umane.

Le funzioni di Presidente sono svolte da professori e ricercatori, dirigenti o funzionari apicali di categoria non inferiore all'EP e, in ogni caso, appartenenti alla categoria superiore al posto messo a concorso. L'incarico può essere attribuito nell'ambito del decreto di nomina della Commissione o demandato alle deliberazioni della stessa, espresse a maggioranza nel corso della seduta preliminare.

Per l'accesso alla categoria B, mediante avviamento a selezione con prova idoneativa per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti, la Commissione, nominata dal Direttore Generale, può prevedere, oltre a un colloquio, lo svolgimento di prove di carattere idoneativo. Nella fattispecie, le funzioni di Presidente possono essere svolte da personale inquadrato in una categoria non inferiore al D.

Nessuno dei membri delle Commissioni può appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto messo a concorso.

L'Amministrazione potrà autorizzare lo svolgimento delle riunioni da remoto, attraverso opportuni strumenti telematici.

### **ART. 9 - Approvazione degli atti e utilizzo delle graduatorie**

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con decreto del Direttore Generale ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di ulteriori posti vacanti, nel rispetto del Piano dei fabbisogni di personale e della sostenibilità di bilancio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al capoverso precedente.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie così formate anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Area  
Risorse Umane

di cui ai capoversi 3 e 4 del presente articolo, con conseguente prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

Infine l'Amministrazione può assumere specifici accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per la condivisione delle graduatorie tra i rispettivi enti, perfezionabili anche attraverso semplici scambi di corrispondenza.

#### **ART. 10 - Norme finali e di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nei CCNL di comparto nel tempo vigenti.



## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

### Premesse

Il diritto allo studio, quale diritto costituzionale, va garantito anche a coloro che sono soggetti ad una qualunque limitazione della libertà personale dovuta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

La particolare condizione delle persone private della libertà personale richiede presidi e modalità organizzative specifiche, finalizzate a consentire la miglior fruizione delle opportunità didattiche e formative offerte dall'Ateneo e il perseguimento degli interessi di studio e formazione.

Il consolidamento del solido rapporto già in essere con l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un'importante occasione per l'Università degli studi di Bergamo, di congiungere didattica, ricerca e terza missione, quale testimonianza della capacità di interagire con le istituzioni del territorio per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, in una logica collaborativa e inclusiva.

### Articolo 1 - Costituzione del Polo Universitario Penitenziario

Per le finalità descritte nelle premesse è costituito il "Polo Universitario Penitenziario dell'Università degli studi di Bergamo" (d'ora innanzi PUP-Bergamo) quale **sistema integrato di coordinamento delle attività** volte a consentire, a chi è soggetto a limitazione della libertà personale per provvedimento dell'Autorità giudiziaria, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario.

Il PUP-Bergamo si configura come una **infrastruttura immateriale del territorio**, che mira a qualificarsi per servizi di qualità, derivanti dall'interazione istituzionale e amministrativa tra diversi Enti territoriali e che offre, ai soggetti riportati nel successivo art. 2, l'opportunità di iscrizione a tutti i Corsi di studio (lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, dottorati, specializzazioni e Master di I e II livello) attivati dall'Università degli studi di Bergamo, con il solo limite dei corsi di studio che richiedono condizioni obbligatorie di frequenza non compatibili, a discrezione delle strutture didattiche, con la condizione di soggetto privato della libertà personale (a mero titolo di esempio: laboratori didattici ad alta specializzazione, tirocini presso strutture esterne, ecc..).

### Articolo 2 - Destinatari

Hanno diritto ad accedere ai servizi del PUP-Bergamo tutte le persone che, al momento dell'iscrizione all'Università, o durante il percorso di studi, siano, **indipendentemente dalla collocazione geografica, soggette ad una qualunque limitazione della libertà personale** dovuta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, ovverosia detenute, internate, presenti negli Istituti penitenziari nonché imputate e/o condannate, o sottoposte a misure e sanzioni di comunità.

Hanno comunque diritto ai supporti di cui all'art. 6 "Supporto amministrativo e agevolazioni economiche" tutti i detenuti e le detenute e coloro che accedano a misure e sanzioni di comunità, indipendentemente dalla collocazione geografica e dalla sottoposizione a specifici regimi detentivi.

In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, la presenza in Italia per l'esecuzione della pena deve considerarsi come presenza legale, e quindi dà titolo all'iscrizione all'Università, purché il periodo di detenzione sia uguale o superiore alla durata legale del corso di studi al quale il detenuto intende iscriversi.

### Articolo 3 - Articolazione organizzativa del PUP-Bergamo

Il PUP-Bergamo è formato da una componente di indirizzo, il Comitato didattico-organizzativo di Ateneo, e da una componente operativa.

Il **Comitato didattico-organizzativo di Ateneo**, coordinato dal "Delegato/a del Rettore/rice per i rapporti con l'Amministrazione penitenziaria", è composto da:



1. Referenti di Dipartimento, a prescindere dal fatto che abbiano iscritti afferenti al PUP;
2. Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli studenti;
3. Responsabile del Servizio Studenti;
4. Responsabile del Servizio Programmazione Didattica;
5. Referente del Servizio Diritto allo studio

La **componente operativa del PUP- Bergamo** è composta da:

1. Personale Tecnico Amministrativo dell'Area Didattica e Servizi identificato su proposta del Dirigente;
2. Tutor, così come definiti nel successivo articolo 7, co.5.

#### **Articolo 4 - Collaborazioni e accordi**

Il PUP-Bergamo stipula accordi di collaborazione con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP), il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC) e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) competenti per il territorio e con le Istituzioni penitenziarie della Regione Lombardia al fine di garantire il proprio funzionamento e sviluppo nonché con il Ministero di Giustizia e il Ministero dell'Interno.

#### **Articolo 5 - Accesso al PUP-Bergamo e ai corsi di studio**

L'accesso agli studi universitari è libero, non può essere sottoposto all'autorizzazione preventiva di alcuna Autorità, e avviene su richiesta delle persone private della libertà personale in possesso dei titoli richiesti per potersi immatricolare in qualunque Università pubblica italiana.

La domanda di accesso al PUP-Bergamo viene presentata dagli interessati o loro delegati alla segreteria del PUP-Bergamo.

L'accesso ai corsi universitari offerti da Bergamo avviene secondo le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti dell'Università e nei rispettivi bandi di ammissione. In caso di corsi di studio la cui ammissione prevede la sola **prova di verifica delle conoscenze**, è possibile richiedere l'**esonero** dalla suddetta prova.

#### **Articolo 6 - Supporto amministrativo e agevolazioni economiche**

L'immatricolazione e l'iscrizione a corsi di studio attivati presso l'Università degli studi di Bergamo avvengono secondo le procedure e alle condizioni vigenti presso l'Ateneo: gli studenti e le studentesse afferenti al PUP-Bergamo ottengono **supporto amministrativo alle immatricolazioni** negli Istituti penitenziari.

Gli studenti e le studentesse afferenti al PUP-Bergamo sono **esonerati dal pagamento delle tasse universitarie** e pagano un contributo di importo fisso fissato annualmente nel "Regolamento per gli studenti e le studentesse dei Corsi di laurea e laurea magistrale". È fatta salva la tassa destinata all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario se dovuta.

L'iscrizione agli anni successivi e il passaggio ad altri corsi di studio avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Manifesti degli studi dei singoli Corsi di laurea. Gli studenti e le studentesse afferenti al PUP-Bergamo sono **esonerati dal pagamento di contributi per passaggi o trasferimenti**.

Le imposte di bollo dovute per iscrizioni e istanze (rinuncia, passaggio, trasferimento, ecc.): sono assolate dall'Università degli studi di Bergamo.

#### **Articolo 7 - Orientamento e tutorato**

Al fine di fornire un **servizio di orientamento**, il PUP-Bergamo organizza, per le strutture penitenziarie con cui sono in essere accordi specifici e in cui operano Istituti secondari superiori, degli incontri con i maturandi e i diplomati, ai quali possono seguire, sulla base di specifiche esigenze e/o richieste, ulteriori colloqui di orientamento individuali o di gruppo.



L'Università riconosce il **carattere innovativo della didattica universitaria in carcere** e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra studenti e studentesse e docenti. Nello svolgimento di queste attività attribuisce particolare rilievo allo sviluppo e al mantenimento delle relazioni interpersonali tra studenti e studentesse, da una parte, e docenti, tutor e volontari/e dall'altra.

I/le **Docenti delle singole materie incontrano**, anche in modalità telematica, gli studenti e le studentesse detenuti/e o sottoposti/e a detenzione domiciliare **non meno di tre volte** prima dell'esame: una prima volta per consegnare e presentare il programma e il materiale di studio; una seconda volta per una verifica intermedia; una terza volta per una verifica finale (questa può anche coincidere con l'esame).

Sono organizzati, anche con modalità a distanza, **incontri per la preparazione della tesi**.

I Dipartimenti presso cui sono iscritti soggetti afferenti al PUP individuano **tutor** con il compito di fornire, in accordo con i/le Docenti referenti e i Funzionari Giuridico Pedagogici (GP) dei diversi Istituti penitenziari che hanno accordi con il PUP- Bergamo, supporto per la definizione e la realizzazione del piano di studio, per il reperimento del materiale di studio, per il contatto con i/le docenti, eventuale supporto didattico in accordo con i/le docenti dei corsi di studio.

I tutor possono essere, oltre ai/alle docenti delle singole materie:

1. Studenti/esse dei corsi di studio dell'Università degli studi di Bergamo che svolgono una parte del loro tirocinio curriculare negli istituti penitenziari, negli UEPE o in sedia afferenti al CGM;
2. Studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea magistrale, alle scuole di specializzazione per le professioni forensi e ai corsi di dottorato di ricerca fruitori di borsa ex-lege 170/2003;
3. Collaboratori esterni individuati attraverso apposite procedure.

## Articolo 8 - Attività didattica - Logistica e spazi

Per i soggetti detenuti le attività didattiche si svolgono presso gli Istituti di pena.

Per garantire la logistica necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Regolamento, il PUP-Bergamo stipula convenzioni con gli Istituti di Pena che regolamentino gli ingressi di docenti e tutor negli Istituti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli studenti e le studentesse detenuti/e, ivi compreso la consegna di materiale di studio sia esso in forma fisica (libri, dispense, ecc.) che in forma digitale.

Per i soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità e per i "giovani adulti" (soggetti di età compresa tra 18 e i 25 anni che transitano dai servizi minorili a quelli degli adulti) le attività didattiche si svolgono in strutture o sedi istituzionali concordate, caso per caso.

Il PUP-Bergamo, in collaborazione con gli Enti territoriali con i quali stipula specifici accordi, può impegnarsi a reperire risorse aggiuntive per l'acquisto di **arredi, strumenti didattici, strumenti informatici** sia hardware che software da utilizzare in aule didattiche universitarie penitenziarie, da concedere alle Direzioni penitenziarie interessate in comodato d'uso gratuito.

L'accesso alle aule didattiche universitarie penitenziarie e l'utilizzo dei suddetti arredi e strumenti didattici e informatici sono a beneficio di tutti/e i/le detenuti/e iscritti/e a qualunque Università, nel rispetto e applicazione dei principi di condivisione e networking promossi dalla CNUPP, cui il PUP-Bergamo aderisce pienamente.

In ogni caso **è possibile ricorrere alla didattica a distanza** nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabiliti negli accordi di collaborazione.

Gli **esami di profitto e l'esame di laurea** si svolgono o presso la sede universitaria o presso gli Istituti penitenziari oppure, in deroga al Regolamento didattico di Ateneo, con modalità telematiche a distanza, anche in considerazione del regime di detenzione della/o studente.

## Articolo 9 - Trasferte

L'attività didattica a favore degli studenti e delle studentesse afferenti al PUP- Bergamo rientra nei compiti istituzionali dei/delle docenti dell'Università assegnati, anno per anno, dai Consigli di



Dipartimento e di Corso di Laurea.

L'Università degli studi di Bergamo riconosce ai/alle proprii/proprie dipendenti e docenti la **missione** quando l'attività è svolta presso sedi esterne dislocate in luoghi diversi dal comune di Bergamo o Dalmine, ferma restando la necessità di ottenere apposita autorizzazione allo spostamento ove prevista. Pertanto, sono agevolati e facilitati gli spostamenti del personale universitario verso le sedi dell'Amministrazione penitenziarie e viceversa per incontri di formazione, verifica e programmazione, nonché per attività dirette all'utenza studentesca.

L'autorizzazione e le modalità di svolgimento delle missioni del personale dell'Università sono regolate dal Regolamento Missioni della Università degli studi di Bergamo.

Gli eventuali oneri derivanti da rimborsi di missione e coperture assicurative sono a carico dell'Università e nello specifico delle strutture di afferenza del personale incaricato.

### **Articolo 10 - Accesso ai materiali di studio, servizi bibliotecari e strumenti informatici nel contesto penitenziario**

L'Università si impegna ad agevolare e a favorire l'accesso degli studenti e delle studentesse afferenti al PUP-Bergamo ai **materiali e strumenti di studio**, in modo tale da rendere minime le differenze con gli studenti e le studentesse non detenuti/e, ferme restando le limitazioni necessarie dovute al rispetto delle condizioni di sicurezza.

L'Università si impegna a garantire l'accesso ai libri di testo e ai servizi di prestito bibliotecario, nel rispetto delle norme in ambito penitenziario e del Regolamento interno dell'istituto, nonché previa verifica e assenso da parte della Direzione dell'Istituto.

I libri di studio potranno anche essere trasferiti dalle biblioteche universitarie alle biblioteche penitenziarie mediante il servizio di prestito esterno erogato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.

L'Università si impegna ad erogare, nel rispetto delle norme di sicurezza, i servizi informatici fruibili sul sito [www.unibg.it](http://www.unibg.it) anche agli studenti e alle studentesse afferenti al PUP-Bergamo, conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare del DAP del 02.11.2015 e s.m.i. sulle "Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti".

### **Articolo 11 - Orientamento al lavoro e sviluppo dell'employability**

Gli studenti e le studentesse aderenti al PUP-Bergamo accedono ai servizi offerti dal Servizio Placement di Ateneo, in particolare alle attività per lo sviluppo delle competenze di gestione del proprio futuro professionale quali: la comprensione del mercato del lavoro e dei suoi meccanismi di funzionamento; la conoscenza dei canali, delle modalità e delle tecniche per l'efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; la conoscenza delle professioni ecc.

Gli studenti e le studentesse aderenti al PUP-Bergamo accedono alle iniziative formative volte a integrare la formazione offerta nei corsi di laurea - formazione superiore, in aree come:

- competenze trasversali (es. capacità interpersonali, consapevolezza di sé, comunicazione efficace e public speaking, team work, leadership);
- competenze digitali ed informatiche;
- competenze specifiche (es. sostenibilità, imprenditorialità);
- individuazione delle attitudini personali verso l'attività lavorativa e sviluppo della capacità di definire i propri obiettivi e una strategia di ricerca del lavoro.

### **Articolo 12 - Permanenza nel PUP-Bergamo**

L'appartenenza al PUP-Bergamo è mantenuta, ai fini delle agevolazioni previste, dagli/dalle studenti/studentesse che, per ciascun anno accademico sostengano almeno un esame universitario, indipendentemente dall'esito, anche nel caso in cui durante il percorso di studi, accedano alle misure e



sanzioni di comunità.

L'appartenenza al PUP-Bergamo è mantenuta, dopo il fine pena, ai fini delle agevolazioni compatibili con lo stato di libertà, fino alla conclusione del corso di studio e comunque fino ad un massimo di 5 anni fuori corso.

### **Articolo 13 - Impegni dell'Università per il funzionamento e lo sviluppo del PUP-Bergamo**

L'Università si impegna a:

- pubblicizzare le attività del PUP-Bergamo mediante una pagina web dedicata sul sito istituzionale;
- favorire con ogni necessaria iniziativa il **consolidamento** dell'esperienza del PUP-Bergamo e il suo ulteriore sviluppo;
- implementare, nei limiti delle risorse disponibili, e salve specifiche fonti di finanziamento esterno a ciò deputate, i servizi di **tutoraggio, didattica a distanza ed e-learning** a beneficio degli studenti e delle studentesse afferenti al PUP-Bergamo, riconoscendo il carattere innovativo della didattica universitaria nel circuito penale e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-logistico;
- garantire continuità alla figura ed alle attività del **Delegato/a del Rettore/ric** quale responsabile dei rapporti tra le strutture amministrative e didattiche dell'Ateneo e gli altri Enti convenzionati;
- individuare un/a **referente** per il PUP-Bergamo per ciascun Dipartimento;
- garantire il supporto amministrativo necessario al **PUP-Bergamo**.

### **Articolo 14 - PUP-Bergamo e terza missione dell'Università**

Il PUP-Bergamo coordina e promuove, sulla base di accordi o progetti specifici, l'organizzazione di occasioni e programmi di **formazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria**, specialmente quando impiegato presso le aule universitarie penitenziarie, e di quanti, anche a livello territoriale, collaborano a diverso titolo (volontari/e, personale socio-sanitario, docenti di altri ordini e gradi scolastici).

Il PUP-Bergamo si fa promotore, in collaborazione con le istituzioni penitenziarie, di **iniziative culturali per i/le detenuti/e** e per chi sia sottoposto/a a misure e sanzioni di comunità, **anche non iscritti/e** all'Università, finalizzate alla loro crescita e alla possibilità di comprensione di aspetti diversi della società, delle scienze, della cultura, consentendo loro di mantenere aperta «una finestra sul mondo», attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari e workshop negli istituti penitenziari e/o nelle sedi altrimenti individuate.

Il PUP-Bergamo promuove l'attenzione della società sugli istituti penitenziari e sulle condizioni delle persone private della libertà, facendone oggetto di **studi e ricerche scientifiche**, sotto differenti prospettive disciplinari e organizzando congiuntamente convegni, seminari e workshop tematici.

Il PUP-Bergamo accompagna e sostiene con **studi, iniziative di formazione e attività di supporto le realtà associative di terzo settore**, il volontariato e le istituzioni che a vario titolo operano negli istituti penitenziari, negli UEPE e nel CGM come impegno di public engagement e di Terza missione.

### **Art. 15 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.

ACCORDO QUADRO  
TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Premesse

L'Università degli Studi di Bergamo con sede in Bergamo, via Salvecchio 19, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Sergio Cavalieri

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Franzini

intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione sia nell'ambito della didattica sia nell'ambito della ricerca che dello scambio di esperienze nella gestione amministrativa;

Tutto ciò premesso

Tra l'Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come "Unibg",

e

l'Università degli Studi di Milano, CF 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof Elio Franzini, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, nel seguito indicata come "Unimi";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Finalità**

Unibg e Unimi, nel rispetto delle proprie autonomie istituzionali e delle rispettive competenze, convengono di rafforzare le relazioni in essere tra i due Atenei coordinandole in un quadro di riferimento unico, al fine di ottimizzare le risorse impiegate e renderle più efficienti, e si impegnano a svolgere congiuntamente attività di interesse comune nel campo della formazione e della didattica, della ricerca scientifica e dei rapporti con il territorio, del trasferimento tecnologico, dell'internazionalizzazione, dell'organizzazione dei servizi e della gestione amministrativa.

Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti o convenzioni, che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

**Art. 2 Oggetto della collaborazione nell'area della formazione e della didattica**

Il Comitato paritetico di cui al successivo art. 6 esplorerà le possibili forme di collaborazione, che potranno riguardare:

- la messa a disposizione reciproca di professori e ricercatori a copertura di esigenze didattiche presenti nei rispettivi corsi di studio, ai sensi della normativa vigente in materia;

- la messa a disposizione reciproca di insegnamenti da usufruire nell'ambito dei rispettivi percorsi formativi attraverso l'istituto della mutuazione;
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni e l'organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari;
- la costituzione congiunta di una scuola superiore che consenta la realizzazione di doppie lauree magistrali interdisciplinari;
- la realizzazione dei corsi di studio per la formazione degli insegnanti; con la progettazione e l'attivazione congiunta di dottorati di ricerca e di corsi per master interateneo e/o la partecipazione da parte di un Ateneo a dottorati e master dell'altro Ateneo;
- la realizzazione congiunta di altre attività post laurea rispondenti ad esigenze di formazione continua e permanente;
- lo sviluppo di accordi congiunti di cooperazione didattica internazionale.

### **Art. 3 – Oggetto della collaborazione nell'area della ricerca scientifica e dei rapporti con il territorio**

Il Comitato paritetico di cui al successivo art. 6 esplorerà le possibili forme di collaborazione, che potranno riguardare:

- la promozione di aggregazioni tra gruppi di ricerca in settori affini su progetti di comune interesse, prevedendo anche forme di coordinamento per l'acquisizione di finanziamenti;
- la predisposizione di progetti comuni per l'accesso ai fondi internazionali destinati alla ricerca;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca con finanziamenti regionali, nazionali e internazionali;
- la partecipazione congiunta a programmi nell'ambito del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca;
- la costituzione di centri interuniversitari al fine di operare in specifici settori della ricerca scientifica di interesse comune;
- lo svolgimento di studi congiunti su progetti specifici;
- lo sviluppo di accordi congiunti di cooperazione scientifica internazionale.

### **Art. 4 – Oggetto della collaborazione nell'ambito dei servizi**

Il Comitato paritetico di cui al successivo art. 6 esplorerà le possibili forme di collaborazione, che potranno riguardare:

- la condivisione di servizi di accoglienza rivolti a studenti e ricercatori stranieri in ingresso;
- servizi relativi alla mobilità di docenti e ricercatori;
- l'impegno a garantire, secondo il principio di reciprocità, l'accesso alle rispettive strutture bibliotecarie e ai servizi bibliotecari opportunamente individuati e lo studio della possibilità di creare strutture bibliotecarie comuni;
- la condivisione di servizi per la ricerca e di servizi correlati al trasferimento tecnologico, alla proprietà intellettuale e alla brevettazione.

### **Art. 5 Collaborazione nella gestione amministrativa**

Il Comitato paritetico di cui al successivo art. 6 esplorerà le possibili forme di collaborazione, che potranno riguardare:

- lo sviluppo di progetti comuni sui temi della mobilità, dell'accessibilità, del risparmio energetico, del miglioramento degli spazi pubblici, della riqualificazione ambientale, dell'alimentazione e della salute;
- lo sviluppo di comuni progetti di gestione delle risorse umane, welfare aziendale e formazione rivolta al personale tecnico amministrativo;
- lo scambio di dati ed esperienze riguardanti i consumi energetici, la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, al fine di sviluppare progetti di innovazione improntati ai principi della sostenibilità;
- lo scambio di dati ed esperienze per la programmazione di procedure di acquisto di beni e servizi e di gestione del patrimonio.
- lo scambio di dati ed esperienze sul sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 6 Comitato paritetico**

Le iniziative di cui al presente accordo quadro, da sviluppare nel quadro di quanto specificato ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, sono pianificate di comune accordo ed attuate, ove opportuno, attraverso la sottoscrizione di specifici atti convenzionali. Al fine di individuare le iniziative da assumere in concreto e delineare i piani di attività necessarie alla loro realizzazione, è costituito un Comitato paritetico, con 6 componenti, in ragione di 3 per ciascun Ateneo. Per Unibg i tre componenti sono: il Rettore, il Prorettore delegato alla didattica e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Per Unimi i \_\_\_\_\_ membri sono: \_\_\_\_\_.

Il Comitato è allargato alla partecipazione dei rispettivi Direttori Generali per le iniziative di cui agli artt. 4 e 5.

#### **Art. 7 – Durata dell'accordo e procedura di rinnovo**

Il presente accordo quadro ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previa deliberazione di entrambe le parti.

#### **Art. 8 Modifiche e recesso**

Le modifiche al presente accordo devono essere approvate per iscritto da entrambe le Parti contraenti. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo dandone comunicazione all'altra per iscritto; la dichiarazione di recesso ha effetto a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata. La parte che abbia receduto resta obbligata all'adempimento degli obblighi sorti antecedentemente all'invio della dichiarazione di recesso per l'attuazione degli strumenti e delle azioni di cui al presente accordo.

#### **Art. 9 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente è quello di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10 Trattamento e tutela dei dati personali**

Tutti i dati e le informazioni che scaturiranno dai singoli accordi attuativi dovranno essere trattati con le rispettive clausole di riservatezza e di tutela secondo le norme vigenti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale

per la protezione dei dati personali (GDPR)- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - e le specifiche policy di ciascun Ateneo.

#### **Art. 12 Oneri e accordi attuativi**

Le iniziative sviluppate nell'ambito del presente accordo quadro non comportano oneri aggiuntivi per le parti contraenti.

Le Parti potranno concordare, di volta in volta e per ciascuna attività, mediante la sottoscrizione di un apposito atto attuativo, l'oggetto delle prestazioni, le attività di supporto, le modalità, i termini di svolgimento e gli eventuali corrispettivi, fermo restando che la sottoscrizione del presente accordo non costituisce un vincolo alla stipula di successivi atti applicativi.

#### **Art. 12 – Registrazione e Spese**

Il presente accordo quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo, a carico degli Enti in eguale misura.

Per l'Università degli studi di Milano

Il RETTORE PRO-TEMPORE

Prof. Elio Franzini

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

Per l'Università degli studi di Bergamo

Il RETTORE PRO-TEMPORE

Prof. Sergio Cavalieri

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

# CONVENZIONE PER RIVERSAMENTO ONERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CUS DI DALMINE PER LOSVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID 19 – IV DOSE

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19 – codice fiscale 80004350163, P.IVA 01612800167, di seguito denominata Università,

E

Il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D., legalmente rappresentato dal Presidente dott. Claudio Bertoletti, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19 – codice fiscale 80033000169, P.IVA 03285030163, di seguito denominato C.U.S.

Nel seguito denominati congiuntamente “le Parti”,

PREMESSO CHE

- l'Università con atto di concessione, in data 2 agosto 2001, ha affidato al Centro Universitario Sportivo (CUS) fino al 25 febbraio 2034 la gestione degli impianti sportivi universitari siti in Dalmine di proprietà della stessa;
- in data 1 settembre 2022, è stato stipulato tra l'ASST Bergamo Ovest, l'Università di Bergamo e il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D. un accordo, acquisita al sistema di gestione documentale al Rep. n. 110/2022, per l'utilizzo di locali del CUS di Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 – IV Dose in virtù della quale:
  - l'Università metteva a disposizione dell'ASST Bergamo Ovest i locali del Centro Universitario Sportivo (CUS) affinché ASST Bergamo Ovest realizzasse un centro per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19;
  - allo scopo di ammortizzare i costi diretti ed indiretti connessi con le attività che l'Università, tramite il CUS, doveva sostenere, ASST Bergamo Ovest avrebbe riconosciuto all'Università, quale ristoro delle spese e degli oneri relativi al corretto funzionamento ed alla conservazione dei locali concessi in uso, la somma mensile di Euro 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) esente IVA ai sensi della Legge;
  - veniva rinviato ad un separato atto, la definizione dei termini di riversamento degli oneri da parte dell'Università a favore del Centro Universitario Sportivo (CUS);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

## ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Università degli Studi di Bergamo, in attuazione di quanto precedentemente convenuto nell'ambito dell'accordo di Rep. n. 110/2022, si impegna a riversare al Centro Universitario Sportivo (CUS) gli oneri riconosciuti da ASST Bergamo Ovest relativi ai costi diretti e indiretti connessi con le attività che l'Università, tramite il CUS, deve sostenere per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 – IV dose;

## ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Centro Universitario Sportivo (CUS) si impegna a rendicontare, in modo analitico e a cadenza mensile, all'Università degli Studi di Bergamo i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'apertura, la chiusura e il funzionamento dei locali, l'allestimento e relativa manutenzione di tutte le aree vaccinali (dall'accoglienza, all'osservazione post vaccino), la cartellonistica, le pulizie, la sanificazione, la gestione dei rifiuti sanitari speciali e le utenze (energia elettrica, riscaldamento e acqua).

L'università degli Studi di Bergamo si impegna a riversare al Centro Universitario Sportivo (CUS), previa acquisizione della rendicontazione di cui sopra, gli oneri riconosciuti da ASST Bergamo Ovest all'Università per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 presso i locali del CUS.

## ART. 4 – DURATA

Il presente accordo ha validità per il periodo di validità dell'accordo stipulato in data 1 settembre 2022, Rep. n. 110/2022.

## ART. 5 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

## ART. 6 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

## ART. 7 – MODIFICHE DELL'ACCORDO

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

## ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

## ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti riconoscono di agire per le finalità del presente Accordo in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente Accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli studi di Bergamo è l'Avv. Michele Gorga, per il Centro Universitario Sportivo (CUS) è l'Avv. Samanta Brancato.

Tali soggetti possono essere contattati per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all'esecuzione della presente convenzione.

## Art. 10 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e s.s.m.i.i.

Letto, confermato, sottoscritto.

Data firma digitale

Università degli Studi di Bergamo  
Il Rettore  
Prof. Sergio Cavalieri

Centro Universitario Sportivo (CUS)  
Il Presidente  
Dott. Claudio Bertolotti

# CONVENZIONE PER RIVERSAMENTO ONERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CUS DI DALMINE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19 – codice fiscale 80004350163, P.IVA 01612800167, di seguito denominata Università,

E

Il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D., legalmente rappresentato dal Presidente dott. Claudio Bertoletti, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19 – codice fiscale 80033000169, P.IVA 03285030163, di seguito denominato C.U.S.

Nel seguito denominati congiuntamente "le Parti",

## PREMESSO CHE

- l'Università con atto di concessione, in data 2 agosto 2001, ha affidato al Centro Universitario Sportivo (CUS) fino al 25 febbraio 2034 la gestione degli impianti sportivi universitari siti in Dalmine di proprietà della stessa;
- in data 23 settembre 2022, è stato stipulato tra l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Luigi Einaudi", l'Università di Bergamo e il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D. un accordo, acquisito al sistema di gestione documentale al Rep. n. 115/2022, per la messa a disposizione dell'Università degli Studi di Bergamo dell'aula magna dell'Istituto e alla messa a disposizione degli spazi del CUS ad uso palestra, a favore dell'Istituto, in virtù del quale veniva rinviato ad un separato atto, la definizione dei termini di riversamento degli oneri da parte dell'Università a favore del Centro Universitario Sportivo (CUS) per l'importo di euro 48.800,00;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

### ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Università degli Studi di Bergamo, in attuazione di quanto precedentemente convenuto nell'ambito dell'accordo di Rep. n. 115/2022, si impegna a riversare al Centro Universitario Sportivo (CUS) gli oneri riconosciuti dall'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Luigi Einaudi", relativi ai costi diretti e indiretti connessi con le attività che l'Università, tramite il CUS, deve sostenere per garantire la fruizione dei locali da parte dell'Istituto Einaudi;

### ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Centro Universitario Sportivo (CUS) si impegna a rendicontare, in modo analitico e a cadenza mensile, all'Università degli Studi di Bergamo i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'apertura, la chiusura e il funzionamento dei locali, le pulizie, la sanificazione, le utenze (energia elettrica, riscaldamento e acqua).

L'università degli Studi di Bergamo si impegna a riversare al Centro Universitario Sportivo (CUS), previa acquisizione della rendicontazione di cui sopra, gli oneri riconosciuti dall'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" all'Università per la fruizione dei predetti spazi.

#### ART. 4 – DURATA

Il presente accordo ha validità per il periodo di validità dell'accordo stipulato in data 23 settembre 2022, Rep. n. 115/2022.

#### ART. 5 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

#### ART. 6 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

#### ART. 7 – MODIFICHE DELL'ACCORDO

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

#### ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

#### ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti riconoscono di agire per le finalità del presente Accordo in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente Accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio

oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli studi di Bergamo è l'Avv. Michele Gorga, per il Centro Universitario Sportivo (CUS) è l'Avv. Samanta Brancato.

Tali soggetti possono essere contattati per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all'esecuzione della presente convenzione.

#### Art. 10 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e s.s.m.m.i.i.

Letto, confermato, sottoscritto.

Data firma digitale

Università degli Studi di Bergamo  
Il Rettore  
Prof. Sergio Cavalieri

Centro Universitario Sportivo (CUS)  
Il Presidente  
Dott. Claudio Bertoletti

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
E IL  
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER  
ENERGIA E SISTEMI ELETTRICI**

Premesso che

- i. l'Università degli Studi di Bergamo (nel seguito denominata Ateneo) ha come missione lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati;
- ii. il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL (nel seguito denominato Consorzio) opera nel campo dell'energia, sistemi e impianti elettrici;
- iii. il Consorzio promuove e coordina studi e ricerche, favorisce la collaborazione tra Università consorziate e tra queste ed Enti di ricerca e industrie sia nazionali che internazionali, concorre alla preparazione di esperti ricercatori;
- iv. l'Ateneo aderisce al Consorzio;
- v. presso l'Ateneo sono svolte rilevanti attività nel campo di attività proprio del Consorzio;
- vi. l'Ateneo e il Consorzio riconoscono l'opportunità di dare ulteriore impulso a tali attività, anche utilizzando le risorse del Consorzio e le sinergie tra queste e quelle disponibili presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell'Ateneo (nel seguito denominato Dipartimento);
- vii. il Consorzio può procedere alla costituzione di sue Sezioni presso gli Atenei consorziati, mediante la stipula di apposite convenzioni;

**tra**

l'Ateneo, Codice Fiscale 80004350163, P. IVA 01612800167, nella persona del Rettore pro-tempore prof. Sergio Cavalieri, nato a Ragusa (RG) il 14.08.1969, domiciliato per la carica in Via Salvecchio n. 19 Bergamo (BG), autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del ..... del .....

**e**

il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici, CF/PI 02620290607, nella persona del suo Direttore pro-tempore Prof. Domenico Villacci, nato a Montesarchio il 24.05.1958, domiciliato per la carica in Via G. Di Biasio 43, 03043 Cassino (FR), autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 – Costituzione della Sezione di ricerca**

1. Viene costituita la “Sezione di Ricerca del Consorzio EnSiEL” presso l'Università degli studi di Bergamo.
2. La Sezione di ricerca è localizzata presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate.

**Art. 3 – Composizione della Sezione di ricerca**

1. La Sezione di ricerca è composta da:
  - a. professori e ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e dottorandi, tecnici e amministrativi, dipendenti dell'Ateneo e possibilmente di Atenei limitrofi, che afferiscano al Consorzio previa apposta domanda;
  - b. borsisti del Consorzio;

- c. personale con borse o contratti di altri Enti e partecipante alle attività del Consorzio;
  - d. personale comandato presso il Consorzio dalle Università aderenti, da altre Amministrazioni dello Stato e da Enti di ricerca pubblici e privati;
  - e. personale dipendente del Consorzio.
2. La lista del personale di cui al presente articolo ed ogni sua variazione saranno tempestivamente comunicate dal Responsabile della Sezione di ricerca al Direttore del Dipartimento.

#### **Art.4 – Svolgimento delle attività presso la Sezione di Ricerca**

1. Presso la Sezione di ricerca vengono svolte attività di carattere culturale in generale e scientifico in particolare che l'Ateneo riconosce di proprio interesse. Tali attività si sviluppano secondo modalità che saranno definite tra il Direttore del Dipartimento e il Responsabile della Sezione di ricerca.
2. Per l'effettivo svolgimento di attività di ricerca presso la Sezione di ricerca, anche per conto di terzi, si provvederà di volta in volta a stipulare apposite convenzioni, che determinano gli aspetti operativo ed economico dell'attività, e in particolare regolamentino l'utilizzo di risorse umane e strumentali del Dipartimento.
3. Agli afferenti alla Sezione di ricerca non dipendenti dell'Ateneo è consentito l'uso delle attrezzature, dei mezzi tecnici e dei locali del Dipartimento sotto la responsabilità di un docente afferente alla Sezione e dipendente dell'Ateneo.

#### **Art.5 – Utilizzo di apparecchiature del Consorzio**

1. Il Consorzio, per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca, consente al Dipartimento, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici, in sede locale o nazionale.
2. Le attrezzature di particolare costo e complessità di proprietà del Consorzio potranno essere dislocate presso il Dipartimento a seguito di accordi tra il Direttore del Dipartimento stesso e il Responsabile della Sezione di ricerca, che definiscano modalità di utilizzo e di contributo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 6 - Oneri Finanziari**

1. La presente Convenzione quadro non comporta obblighi finanziari a carico delle parti.
2. Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente convenzione ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti con possibilità di rinnovo, previa deliberazione di entrambe le parti e stipulazione di un nuovo atto scritto.

#### **Art. 8 – Risoluzione e recesso**

1. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione o di risolverla consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto del preavviso di almeno 60 giorni.
3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
5. La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

#### **Art. 9 – Copertura assicurativa e sicurezza**

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Consorzio durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
3. Il personale afferente alla Sezione di ricerca si uniforma ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### **Art. 10 - Salute e sicurezza del lavoro**

Le Parti si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.ms. e ii.

#### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

1. Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente Convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione della presente Convenzione e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
2. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.
3. In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli Studi di Bergamo è l'Avv. Michele Gorga, per il Consorzio è il Prof. Domenico Villacci.
4. Tali soggetti possono essere contattati per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente l'Autorità giudiziaria territorialmente competente rispetto al Foro di Bergamo.

#### **Art. 13 – Oneri fiscali**

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
3. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dal Dipartimento di Ingegneria secondo le modalità previste dal D.M. 17/6/2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO:**

Il Rettore  
Prof. Sergio Cavalieri

Per il **Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici - EnSiEL**

Il Direttore  
Prof. Domenico Villacci

## CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

E

SCHNEIDER ELECTRIC SPA

*tra*

tra l'**Università degli studi di Bergamo**, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Sergio Cavalieri, nato a Ragusa (RG) il 14.08.1969, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli studi di Bergamo, Via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come "Università"

*e*

la Società **Schneider Electric** C. F. 00509110011, P. IVA 02424870166, con sede legale in Stezzano (BG), via Circonvallazione Est 1, Bergamo, rappresentata da Aldo Colombi, nato a Bergamo il 12/03/1962, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società nel seguito indicata come "Schneider".

### Premesse

L'Università degli studi di Bergamo e la Società Schneider Electric intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Università degli studi di Bergamo possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da Schneider Electric.

La Società Schneider Electric può peraltro contribuire all'attività di Formazione e Ricerca dell'Università degli studi di Bergamo, sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti e attrezzature, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per eventuali stage, ecc. e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### Articolo 2 - Finalità della convenzione

L'Università e Schneider si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda la ricerca, la didattica, la formazione e l'orientamento.

Nel quadro della presente convenzione, ogni forma di collaborazione verrà di volta in volta congiuntamente concordata con la stipulazione di successivi, specifici accordi con l'indicazione di termini, condizioni, obiettivi, modalità e tempi di realizzazione.

### **Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, formazione e orientamento**

Schneider dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università, attraverso specifici accordi di cui all'art. 1, il supporto per attività di didattica, formazione e orientamento quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea presso le sedi di Schneider, su temi di interesse comune;
- lo sviluppo dei laboratori di Dipartimento attraverso la donazione di materiale da utilizzare in modo strutturato nell'ambito di corsi, laboratori, tesi di laurea, etc. (ad esempio PLC, azionamenti elettrici, apparecchiature per la domotica e l'efficienza energetica, etc);
- la realizzazione di aree tecnologiche dimostrative avanzate, co-progettate dall'Università e Schneider come leva di didattica attiva e di incontro con le aziende del territorio;
- la partecipazione, a titolo gratuito, dei docenti e degli studenti dell'Università ai corsi di formazione Schneider, a calendario, svolti presso i vari Centri di Formazione Tecnica del territorio nazionale;
- la partecipazione, a titolo gratuito, degli studenti dell'Università ai seminari tecnici Schneider;
- lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio basate su materiale Schneider da parte di docenti dell'Università e di qualificato personale Schneider Electric, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti presso le sedi, gli Innovation Hub ed i laboratori di ricerca di Schneider o presso aziende segnalate da Schneider Electric e selezionate in accordo con l'Università
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la partecipazione delle aziende segnalate da Schneider e/o dall'Università, consensualmente selezionate;
- lo sviluppo di azioni di incentivazione della partecipazione delle donne e delle persone con disabilità agli studi di ingegneria;
- la promozione e lo sviluppo di progetti per l'assunzione dei neo-laureati dell'Università da parte di Schneider;
- la partecipazione di Schneider alle iniziative di orientamento rivolte agli studenti e studentesse dell'Ateneo;
- lo sviluppo di azioni di divulgazione, orientamento e coordinamento anche in collaborazione con gli Istituti Tecnici della zona.

Le attività di tirocinio sono regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso l'Università.

Inoltre Schneider e l'Università dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti, nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative sui seguenti temi:

- realizzazione di corsi e laboratori universitari, in particolare su tematiche innovative, quali la Trasformazione Digitale in atto;
- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri e/o architetti;
- realizzazione di corsi integrativi per neolaureati;
- realizzazione e attivazione di Master universitari;
- sperimentazione di corsi e/o seminari con tecnologie e-learning;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia fortemente connesse con le attività di ricerca;
- realizzazione di inserimenti lavorativi e/o tirocini all'estero o in Italia.

Potrà essere inoltre prevista la partecipazione di dipendenti della Società Schneider e personale dell'Università a corsi di formazione organizzati rispettivamente dall'Università e dalla Società Schneider, ivi compresi, per quanto riguarda l'Università eventuali corsi di specializzazione post-laurea, ad esclusione dell'offerta formativa istituzionale post-laurea, se non previo il pagamento delle relative tasse universitarie.

La società Schneider e l'Università dovranno inoltre prevedere la stesura di una relazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, così come, a seguito di eventuale rinnovo, delle attività future.

#### **Articolo 4 - Oneri Finanziari**

La presente Convenzione quadro non comporta obblighi finanziari a carico delle parti.

Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati.

#### **Articolo 5 - Referenti**

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Prof. ....

Schneider indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il sig. Gianfranco MEREU, Responsabile delle Relazioni con le Scuole e le Università.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

#### **Articolo 6 - Durata della convenzione e procedure di proroga e rinnovo**

La presente convenzione ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo sottoscritto tra le parti, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti che dovrà essere resa a seguito dell'esame del rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e della relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 3.

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza della presente convenzione, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte.

- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova convenzione, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva

valutazione dei medesimi organi deliberanti che dovrà essere resa a seguito dell'esame del rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e della relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 3.

#### **Articolo 7 - Risoluzione e recesso**

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione o di risolverla consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto del preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

#### **Articolo 8 - Utilizzo di attrezzature**

Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

#### **Articolo 9 - Copertura assicurativa e sicurezza**

Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale e dei propri studenti che, in virtù della presente Convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di Schneider durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Schneider da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali di Schneider, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il personale e gli studenti dell'Università e il personale di Schneider si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### **Articolo 10 - Titorialità e uso dei risultati di studio o ricerca**

I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali e intellettuali, possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti.

Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, la titolarità degli eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale sarà disciplinata nei singoli accordi attuativi fra le Parti. Detti accordi dovranno tener conto dell'effettivo contributo, anche economico, di ciascuna Parte, allo sviluppo e alla realizzazione dei risultati oggetto di deposito o registrazione. Sarà fatto salvo ogni diritto morale spettante agli inventori/autori.

Qualora Schneider divenga titolare ovvero contitolare con l'Università dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nell'ambito della presente convenzione, la stessa si impegna a concedere all'Università il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative ai titoli suddetti per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito o la registrazione dei titoli.

### **Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

L'eventuale utilizzo è consentito solo per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

### **Articolo 12 - Obblighi di riservatezza**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente Convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione della presente Convenzione e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli studi di Bergamo è l'Avv. Michele Gorga, per Schneider Electric è Tomaso Stranieri in qualità di corrispondente del DPO di gruppo Pascale Gelly.

Tali soggetti possono essere contattati per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 14 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**

Nell'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Le parti si impegnano in particolare a:

- a) collaborare nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attività discendenti dalla presente convenzione, a porre in essere tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il controllo dell'invio, se dovuto, di autodichiarazioni da parte della persona autorizzata alla firma del presente atto;
- b) attenersi alle norme discendenti dai propri regolamenti e codici di condotta interni.

#### **Articolo 15 - Clausola esclusione obbligo di acquisto**

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non vincola in alcun modo nessuna di esse all'acquisto di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente agli obblighi discendenti dalle attività di cui all'art. 3 e nel solo periodo di validità ed efficacia della convenzione medesima.

#### **Articolo 16 - Foro competente**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente l'Autorità giudiziaria territorialmente competente rispetto al Foro di Bergamo.

#### **Articolo 17 - Imposta di bollo**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

#### **Articolo 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data firma digitale

**per L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO:**

il Rettore Prof. Sergio Cavalieri \_\_\_\_\_

**per SCHNEIDER ELECTRIC SpA:**

Il Rappresentante Legale ed Amministratore delegato Aldo Colombi \_\_\_\_\_

Responsabile delle Relazioni con le Scuole e le Università Gianfranco Mereu \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.s.m.m.i.i.

## CONVENZIONE-QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (C.F. 80004350163 - P.IVA 01612800167), con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, in seguito denominata per brevità "Università", in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Sergio Cavaliere, domiciliato per la carica presso l'Università,

E

HSERVIZI S.p.a. (C.F. - P.IVA 03071180164), con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), Via Privata Bernasconi, 13, in seguito denominata per brevità "HSERVIZI", in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Per.ind. \_\_\_\_\_, ai sensi \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso l'Ente,

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 Premesse**

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### **Articolo 2 – Finalità della convenzione**

L'Università e HSERVIZI si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la realtà dell'azienda, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda attività di formazione, di ricerca e di ricerca applicata.

Gli ambiti tematici su cui gli enti si impegnano ad attuare la propria reciproca collaborazione sono definiti in via prioritaria e non esclusiva, come segue:

- a) Comunità Energetiche Rinnovabili, con particolare attenzione agli aspetti relativi allo sviluppo del senso di responsabilità ambientale del cittadino, al fine di accrescere l'impatto sociale, ambientale e tecnologico, verso una reale transizione ecologica del territorio;
- b) Gestione impianti ed attività sportive, valorizzando il ruolo educativo dello sport, come elemento di inclusione sociale e benessere psicofisico nel periodo post-pandemico;
- c) monitoraggio ambientale - progetto: "Piattaforma integrata di monitoraggio ambientale"; quadro informativo territoriale-ambientale per il supporto ai Comuni nella pianificazione, valutazione e monitoraggio degli interventi a favore della sostenibilità (SDG) e nell'adozione di soluzioni smart per la E-Governance;
- d) attività di studio, didattica e ricerca, ritenute strategiche per lo sviluppo del

sistema dei servizi pubblici locali-territoriali;

e) progetti di innovazione istituzionale nell'ambito del territorio interessato o interessabile dal sistema dei servizi pubblici locali-territoriali;

f) iniziative in campo culturale e formativo.

### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione**

HSERVIZI, nell'ambito delle proprie risorse di personale e di orario, dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università degli Studi di Bergamo collaborazioni per attività didattiche integrative o formative quali:

- l'accoglimento di studenti per lo svolgimento di elaborati di laurea e lo svolgimento di esercitazioni e tirocini;

- l'organizzazione di visite e stage didattici.

In particolare HSERVIZI favorirà:

- la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, selezionati dagli organi competenti dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative e fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;

- la possibilità di accesso, al personale dell'Università e agli studenti, alle documentazioni, studi e progetti in possesso di HSERVIZI. HSERVIZI dichiara la propria disponibilità, entro la compatibilità con l'esercizio della propria funzione, a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, eventualmente ospitandoli nelle proprie strutture organizzative.

Obiettivo del tirocinio è agevolare durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e ss.mm.) in termini di durata massima degli stessi.

L'Università degli Studi di Bergamo, si impegna altresì a:

- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi concordati con HSERVIZI;

- previo specifico accordo, a fornire la disponibilità di proprio personale per l'aggiornamento e la formazione del personale di HSERVIZI.

HSERVIZI e l'Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, ad esempio mediante la realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale in servizio presso Aziende, Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, nonché volontari presso questi ultimi.

### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza**

La collaborazione tra Università e HSERVIZI riguarderà attività di comune interesse che potranno essere svolte nelle forme di seguito indicate:

- collaborazione per studi e ricerche;
- consulenze tecnico-scientifiche;
- commesse di ricerca affidate da HSERVIZI all'Università degli Studi di Bergamo;
- partecipazione a commissioni di valutazione;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le diverse attività saranno disciplinate da convenzioni ai sensi della legge 241/90, ovvero da contratti di ricerca o consulenza.

### **Articolo 5 – Referenti**

Come indicato al precedente articolo 2, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione potranno essere attivate tramite singoli accordi redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo e dal Consiglio di Amministrazione HSERVIZI, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

### **Articolo 6 - Oneri Finanziari**

La presente Convenzione quadro non comporta obblighi finanziari a carico delle parti.

Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati.

### **Articolo 7 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.

Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

### **Articolo 8 – Risoluzione e recesso**

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione o di risolverla consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto del preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

#### **Articolo 9 – Copertura assicurativa e sicurezza**

Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale e dei propri studenti che, in virtù della presente Convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di HSERVIZI durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

HSERVIZI da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali di HSERVIZI, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il personale e gli studenti dell'Università e il personale di HSERVIZI si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### **Articolo 10 – Uso dei risultati di studi o ricerche**

L'Università e HSERVIZI concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambi i partner. Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente Convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli studi di Bergamo è l'avv. Michele Gorga, dpo@unibg.it; per HSERVIZI è .....

Tali soggetti possono essere contattati per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all'esecuzione della presente convenzione.

### **Articolo 12 – Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente l'Autorità giudiziaria territorialmente competente rispetto al Foro di Bergamo.

### **Articolo 13 - Imposta di bollo**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data firma digitale

Bergamo, \_\_\_\_\_

Per l'Università  
IL RETTORE  
(Prof. Sergio Cavalieri)

Per HSERVIZI S.p.a.  
IL PRESIDENTE  
(Dott. )

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 24 del D.lgs. 82/2005 e  
s.s.m.m.i.i.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'AULA 4 DELL'EX-MONASTERO DI  
SANT'AGOSTINO DEL DIPINTO DI ENEA SALMEGGIA "INCORONAZIONE DELLA VERGINE"**

TRA

Università degli studi di Bergamo, Codice Fiscale 80004350163 con sede a Bergamo, Via Salvecchio n. 19 in persona del Rettore Protempore Prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli studi di Bergamo, nel prosieguo denominata anche "Università"

E

Fondazione Accademica Carrara di Bergamo, Codice Fiscale 95218150167 con sede in Bergamo, Piazza G. Carrara n.82 in persona del Presidente Giorgio Gori, domiciliato per la carica presso la sede di Via San Tomaso n. 53, nel prosieguo denominata anche "Fondazione"

PREMESSO CHE

Fondazione e Università hanno sottoscritto una convenzione quadro con la finalità di avviare collaborazioni finalizzate alla realizzazione di progetti e attività in ambito di valorizzazione, conservazione, restauro, esposizione di beni artistici e storici, attività educative e didattiche, attività di studio e ricerca, scambio di competenze, promozione comunicazione. e

Accademia Carrara gestisce un importante patrimonio di opere d'arte che intende valorizzare anche al fine di incrementarne la fruizione da parte dei cittadini nonché per accrescere l'attrazione turistica della città:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Oggetto dell'Accordo**

Deposito presso l'Aula n. 4 dell'ex-monastero di Sant'Agostino ora Università degli studi di Bergamo, il seguente dipinto:

Enea Salmeggia detto il Talpino, *Incoronazione della Vergine*, olio su Tela.

**Art. 2 Impegni di Fondazione Accademia Carrara**

Fondazione si impegna a:

- concedere in comodato gratuito all'Università il dipinto di cui all'art. 1 affinché venga esposto presso l'Aula n. 4 dell'ex-monastero di Sant'Agostino, ora Università degli studi di Bergamo.
- provvedere, a propria cura e spesa, all'estensione della copertura assicurativa contro il furto, l'incendio, gli atti vandalici ed ogni altro rischio.

**Art. 3 Impegni dell'Università**

L'Università si impegna a:

1. ricevere in comodato gratuito il dipinto di cui all'art. 1 da collocare presso l'Aula n. 4 dell'ex-monastero di Sant'Agostino ora Università degli studi di Bergamo;
2. garantire le condizioni ottimali di conservazione richieste nell'atto di comodato.

#### **Art. 4 Disciplina del deposito in comodato del dipinto**

L'Università, quale comodataria del dipinto di cui all'art. 1, si obbliga a:

- collocare l'opera presso l'Aula n.4 dell'ex-monastero di Sant'Agostino ora Università degli studi di Bergamo secondo le indicazioni di Fondazione e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza competente;
- assicurare la custodia e la buona conservazione dell'opera;
- non concedere l'opera a terzi, anche solo per esposizione. Ogni atto in tal senso resta di competenza della Fondazione, sentita l'Amministrazione Comunale e acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza.

Eventuali interventi di conservazione riguardanti l'opera che dovessero rivelarsi necessari nel tempo in cui l'opera rimane collocata presso la sede di S. Agostino, verranno effettuati dalla Fondazione con l'eventuale concorso finanziario dell'Università, da valutarsi volta per volta. Anche in funzione di ciò, il comodante potrà in ogni momento procedere, far procedere, alla ricognizione dell'opera ed alla verifica dello stato di conservazione.

Il comodato ha una durata di tre anni successivamente rinnovabile.

Fondazione potrà in ogni momento, previo assenso scritto di 90 giorni, ottenere la riconsegna dell'opera, temporanea o definitiva, con la contestuale sospensione o cessazione degli obblighi di custodia e assicurazione qui previsti a carico dell'Università.

#### **Art. 5 Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'Accordo potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata previa approvazione scritta tra le Parti.

#### **Art. 6 Controversie**

L'Università e la Fondazione concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Accordo. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente è quello di Bergamo.

#### **Art. 7 Norme finali e registrazione**

Per quanto non espressamente previsto disciplinato nel presente Accordo, e varranno le disposizioni del Codice Civile e delle norme che regolano la specifica materia.

Il presente Accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

L'imposta di bollo è a carico degli Enti in eguale misura.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI BERGAMO

(Prof. Sergio Cavalieri)

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO

(Dott. Giorgio Gori)

CONVENZIONE QUADRO  
TRA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
E  
ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS

TRA

**Università degli Studi di Bergamo**, nel seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, via Salvecchio 19, rappresentata dal Magnifico Rettore professor Sergio Cavalieri,

E

**Associazione Diakonia ONLUS**, nel seguito denominata Associazione, codice fiscale 95019860162, con sede legale in Bergamo, via Conventino 8, rappresentata dal presidente mons. Vittorio Nozza,

PREMESSO CHE:

**Università** ha tra i suoi scopi:

1. fornire consulenza scientifica sui diversi aspetti del fenomeno migratorio;
2. attuare iniziative di aggiornamento, di formazione e organizzare convegni o seminari di studio, rivolti ad operatori pubblici o del privato sociale, sia autonomamente che su committenza di enti pubblici o privati;
3. promuovere o aderire a specifici progetti di ricerca commissionati da enti e istituzioni o da altri soggetti pubblici e privati;
4. strutturare e operare la valutazione di progetti su temi inerenti migrazioni, integrazione e intercultura;
5. promuovere attività scientifiche in questi settori: formazione alle relazioni interculturali, sviluppo della convivenza sociale, dialogo tra le culture, integrazione degli immigrati, educazione alla cittadinanza, cooperazione in campo sociale e della disabilità;
6. facilitare l'empowerment della società civile;

**Associazione** realizza le opere della Caritas diocesana bergamasca che, in sinergia con gli altri organismi della Chiesa, le persone e le organizzazioni che ne condividono le finalità,

1. intende coinvolgere e stimolare attivamente la comunità alla costruzione di una società più giusta ed equa, con particolare attenzione agli ultimi, singoli e gruppi in situazione di fragilità, per il bene integrale dell'uomo;
2. opera nel campo della formazione e della promozione della cultura, della beneficenza, della tutela dei diritti civili e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
3. tra le sue attività ha lo sviluppo di *Fileo*, un progetto della Chiesa di Bergamo (Caritas Diocesana, ufficio per la pastorale dei migranti, centro missionario diocesano) e della Fondazione Adriano Bernareggi che ha la finalità di approfondire e lasciarsi provocare dalla mobilità umana e dai processi di integrazione interculturale per sensibilizzare e promuovere l'incontro e l'intreccio delle diverse confessioni, religioni e culture, abitare lo stesso territorio nella reciprocità e costruire un futuro condiviso, prendendo ispirazione dallo spirito della tradizione benedettina.
4. si propone di divenire punto di riferimento e di confronto per gli enti e i soggetti pubblici o privati della provincia e della regione che lavorano su questi temi.

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dai competenti Organi dell'Università degli Studi di Bergamo e di Associazione Diakonia ONLUS

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 - Finalità**

Università degli Studi di Bergamo e Associazione Diakonia ONLUS si propongono di avviare collaborazioni finalizzate alla realizzazione di attività di formazione e didattica, di studi e ricerche specifiche, consulenze, eventi ed iniziative/progetti a carattere scientifico/culturale nei seguenti settori:

- approfondire il tema della mobilità umana e dei processi di integrazione interculturale per sensibilizzare e promuovere l'incontro e l'intreccio delle diverse confessioni, religioni e culture, abitare lo stesso territorio nella reciprocità e costruire un futuro condiviso, prendendo ispirazione dallo spirito della tradizione benedettina.
- incrementare lo studio dell'influenza sulle culture delle diverse confessioni cristiane e delle altre religioni, nella consapevolezza del ruolo chiave che esse occupano nella costruzione di una società plurale; curare sessioni di studio e offrire strumenti di ricerca scientifica al fine di sviluppare competenze, offrire consulenze e fornire metodologie multiple di ricerca pratica e teorica utili al mondo ecclesiale, civile e istituzionale, ma anche produttivo;
- progettazione e realizzazione di attività formative e animative finalizzate a potenziare il sapere - saper fare - saper essere relativi alla mobilità umana, alla comunicazione interculturale e ai processi di integrazioni possibili;
- percorsi di stage, service learning e volontariato in Italia e/o all'estero per arricchire e completare i curricula formativi di studenti e collaboratori;
- collaborazioni di altro tipo nella realizzazione di progetti di intervento, corsi di studio, seminari/workshop, laboratori, master, nell'ambito delle discipline inerenti la mobilità umana e l'interculturale.

### **Articolo 2 - Formazione, didattica e eventi**

Nell'ambito individuato al precedente art. 1, Università degli Studi di Bergamo e Associazione Diakonia ONLUS si impegnano a favorire la collaborazione reciproca nella realizzazione di attività di formazione, didattica, ed eventi quali, a titolo esplicativo e non esaustivo:

- stage, viaggi e tirocini;
- esercitazioni;
- visite didattiche;
- tesi, progetti ed elaborati di laurea, anche nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca;
- attività e corsi di formazione post-diploma e post-laurea;
- conferenze, dibattiti e seminari;
- laboratori e workshop;
- percorsi e iniziative di formazione ed educazione anche non formale.

### **Articolo 3 - Studi, ricerche e consulenze**

Università degli Studi di Bergamo e Associazione si impegnano, inoltre, a favorire la collaborazione reciproca in attività scientifiche relative al settore individuato al precedente art. 1 quali, ad esempio:

- studi e ricerche su progetti specifici;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi e progetti specifici;
- partecipazione congiunta a bandi, programmi e progetti finalizzati di ricerca e sviluppo nell'ambito della mobilità umana, dell'intercultura e del rapporto tra le religioni e le culture;
- attività di ricerca affidate da Associazione a Università degli Studi di Bergamo;

Associazione si rende disponibile, sulla base di finanziamenti ottenuti da organismi pubblici o privati a tale scopo:

- 1) ad istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;
- 2) a supportare percorsi di ricerca e documentazione scientifica di studenti, laureandi, specializzandi, dottorandi e volontari;
- 3) a far circolare informazioni e materiali relativi ad attività poste in essere da Università degli Studi di Bergamo nell'ambito della mobilità umana, dell'intercultura e del rapporto tra le religioni e le culture.

### **Articolo 4 - Accordi attuativi**

Le parti concorderanno in specifici accordi scritti, attuativi della presente convenzione, anche in forma di corrispondenza, i contenuti e gli aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione. Allo stesso modo verranno definite eventuali iniziative di divulgazione e pubblicazione dei risultati raggiunti.

### **Articolo 5 - referenti della convenzione quadro**

Il referente dell'Università degli Studi di Bergamo sarà membro del Comitato scientifico del Centro Fileo ove concorrerà alla definizione delle scelte programmatiche e indirizzo dello stesso.

La sostituzione del referente della suddetta convenzione e membro in seno al Comitato scientifico potrà avvenire per iniziativa delle parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del Presidente di Associazione Diakonia ONLUS.

### **Articolo 6 - Rapporti tra le parti**

Le parti s'impegnano reciprocamente a mettere a disposizione attrezzature, strutture, spazi e competenze scientifiche e tecniche con le modalità previste dal precedente art. 4.

Qualora necessario, ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle diverse iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

### **Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula.

Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

### **Articolo 8 – Informazione sul trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

Per quanto concerne l'Università degli studi di Bergamo, il testo dell'informativa è disponibile sul sito istituzionale.

### **Articolo 9 - Registrazione**

Il presente atto, che concerne esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione, non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R 131 del 26/04/1986. Tutte le spese relative saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Università degli Studi di Bergamo

Il Magnifico Rettore

Prof. Sergio Cavalieri

\_\_\_\_\_

Associazione Diakonia ONLUS

Il Presidente

Mons. Vittorio Nozza

\_\_\_\_\_

## **Recruitment and Promotion Agreement**

**By and between**

**University of Bergamo**, located in via Salvecchio 19  
24129 Bergamo, hereinafter referred to as “UNIVERSITY OF BERGAMO”

**And**

**Transcube Overseas Pvt.Ltd**, represented by Mr. Chirag Gohil, hereinafter referred to as the  
“Recruiter”

### **WHEREAS**

- A. The Recruiter declares, represents and warrants that it has broad expertise and know-how to search, select and recruit eligible students in ..... (insert the country name) (hereinafter referred to as the Territory) who are or might be interested and eligible to enrol on UNIVERSITY OF BERGAMO degree programmes;
- B. The Recruiter declares, represents and warrants that it has carefully reviewed and understood UNIVERSITY OF BERGAMO set of rules and regulations (hereinafter referred to as “UNIVERSITY OF BERGAMO internal regulations”) which is integral part of the present Agreement, though not enclosed. The Recruiter declares, represents and warrants that it has all requirements described in UNIVERSITY OF BERGAMO internal regulations and that it shall strictly adhere to the related provisions, at all times, while performing the activities hereunder;
- C. The Recruiter declares, represents and warrants that it has the necessary authority and capacity to enter into this Agreement;
- D. UNIVERSITY OF BERGAMO, in consideration of the above declarations, representations and warranties, wishes to contract with the Recruiter, on a non-exclusive basis, for the provision of certain services relating to the recruitment of students in the Territory, which services are further described in the following articles. The Recruiter wishes to accept such appointment on the terms and conditions set out in this Agreement.

NOW THEREFORE in consideration of the mutual terms and covenants herein provided the Parties hereto agree as follows:

## **Article 1. Engagement and duties of Recruiter**

1.1 UNIVERSITY OF BERGAMO hereby appoints the Recruiter, and the Recruiter accepts such appointment, in order to recruit international students in the following country: .... (hereinafter referred to as the Territory). It is understood that the Recruiter shall not have any exclusive right on the Territory under this Agreement and UNIVERSITY OF BERGAMO shall be free to appoint any other entity and/or to perform directly the activities of selection and recruitment of students in the Territory. UNIVERSITY OF BERGAMO reserves the right to prevent the Recruiter from performing its activities in certain universities within the Territory.

1.2 The activities the Recruiter undertakes to perform are listed hereunder, including, but not limited to:

- a. Actively promote and recruit suitable students for UNIVERSITY OF BERGAMO degree programmes with integrity and accuracy, using only promotional material provided by UNIVERSITY OF BERGAMO or available on UNIVERSITY OF BERGAMO website;
- b. reply to inquiries by prospective students regarding:
  - UNIVERSITY OF BERGAMO's degree programmes;
  - course fees and scholarship opportunities;
  - the minimum level of language proficiency (Italian and/or English, as appropriate) and the educational qualifications required for admission;
  - university facilities, campuses, equipment and learning resources;
  - living in Italy and the average cost of living;
  - the visa requirements of the Italian Embassy in the Territory the students must meet;
- c. ensure that prospective students comply with UNIVERSITY OF BERGAMO admission requirements and procedure including the submission of the application materials and the relevant, certified documents;
- d. exhaustively inform the students about the courses offered by UNIVERSITY OF BERGAMO, the benefits and learning outcomes which they will entail;
- e. provide its staff with adequate training to ensure they understand all relevant aspects of UNIVERSITY OF BERGAMO policies, and practices as well as courses, services and the Italian regulations in force;
- f. assist successful applicants to obtain the necessary travel and other documents;
- g. facilitate communication between prospective students and UNIVERSITY OF BERGAMO as appropriate;
- h. assist UNIVERSITY OF BERGAMO staff to provide tests and to hold interviews and seminars as required;
- i. send appropriate staff to visit UNIVERSITY OF BERGAMO campus for familiarisation at least once every two years;
- j. Report to UNIVERSITY OF BERGAMO staff, on an annual basis, as to the promotional activities of the Recruiter and its success in recruiting students to UNIVERSITY OF BERGAMO. The document shall be submitted in writing;

- k. Report to UNIVERSITY OF BERGAMO from time to time at UNIVERSITY OF BERGAMO request, on relevant marketing and student recruitment intelligence. The document shall be submitted in writing;
- l. advise the students that they are required to provide an address other than the Recruiter's address;
- m. ensure that the primary purpose of the students coming to Italy on a student visa is studying;
- n. Duly inform students holding passports from non-EU Countries that they must possess a valid health insurance to obtain their visa and permit of stay. Further details about Italian health insurance options will be provided later on;
- o. duly inform the students that course fee does not include any cost related to accommodation, meals, transportation and any other similar cost which shall be borne by the students;
- p. duly inform the students that UNIVERSITY OF BERGAMO will provide information and assistance in order to find quality and suitable accommodation whose costs will be entirely borne by the students;
- q. Explain that final decisions are made by UNIVERSITY OF BERGAMO. The Recruiter shall not represent that it has decision-making authorization in this respect.

1.3 The Recruiter shall refrain from any behaviour, act or omission which could be detrimental to the accomplishment of its duties hereunder, and shall not, without limitation:

- a. make any inaccurate claims of association of UNIVERSITY OF BERGAMO with any other education provider;
- b. make any false or misleading comparisons with any other education provider;
- c. make misrepresentations regarding study and class attendance requirements;
- d. disclose to any third party any details of this Agreement, including but not limited to the financial remuneration agreed with UNIVERSITY OF BERGAMO;
- e. give inaccurate information to a prospective student as to the fees payable to UNIVERSITY OF BERGAMO;
- f. Publish and promote UNIVERSITY OF BERGAMO courses at prices other than those approved by UNIVERSITY OF BERGAMO. Any additional fee which may arise must be clearly explained by the Recruiter and must be previously approved by UNIVERSITY OF BERGAMO.

1.4 In carrying out its duties and obligations hereunder, the Recruiter shall:

- a. conduct its business in accordance with the highest business and ethical standards;
- b. refrain from any act or omission which may adversely affect the business, reputation or goodwill of UNIVERSITY OF BERGAMO;
- c. otherwise comply with all reasonable and lawful directions and instructions of UNIVERSITY OF BERGAMO;
- d. Declare if international students are charged with any additional payment for the performed services (i.e. initial counselling, assistance with visa application, housing, language courses, etc.). In this case, the Recruiter must deduct the sum

corresponding to difference between any requested extra fee and the remuneration provided by UNIVERSITY OF BERGAMO.

1.5 All publications, promotional and otherwise, and all materials naming or referring to UNIVERSITY OF BERGAMO which the Recruiter uses shall be submitted to UNIVERSITY OF BERGAMO for review and consent prior to public release.

1.6 The Recruiter must not misrepresent any aspect of UNIVERSITY OF BERGAMO courses and/or degree programmes or the benefits and learning outcomes to students in undertaking them.

1.7 The Recruiter acknowledges that UNIVERSITY OF BERGAMO is not required to enrol any prospective student recruited by the Recruiter and must not make any representations to the contrary. The recruiter shall comply with Attachment 1 which sets out UNIVERSITY OF BERGAMO's principles that govern the organisation and delivery of the admission process for new international students.

1.8 Upon request of UNIVERSITY OF BERGAMO the Recruiter agrees to provide UNIVERSITY OF BERGAMO with brochures, information and materials concerning universities in the Territory for the purpose of implementing outbound study and training programmes.

## **Article 2. Responsibilities of UNIVERSITY OF BERGAMO**

UNIVERSITY OF BERGAMO shall:

- a. Provide the Recruiter with all necessary policies, calendars, registration guides, and health requirements for students and other information that the Recruiter may reasonably require to provide the services. In addition, and where available, UNIVERSITY OF BERGAMO shall provide the Recruiter with posters, photographs and video materials pertaining to UNIVERSITY OF BERGAMO activities;
- b. within a timely manner notify the Recruiter of the acceptance or rejection of applications for UNIVERSITY OF BERGAMO provided by the Recruiter;
- c. Request to visit the Recruiter and the Recruiter office premises upon reasonable notice to carry out monitoring and evaluation activities.

## **Article 4. Expenses**

- 4.1. The Recruiter acknowledges that UNIVERSITY OF BERGAMO is not responsible for the Recruiter's expenditures in connection with marketing or promotional campaigns. UNIVERSITY OF BERGAMO will recognize to the Recruiter solely those expenditures that UNIVERSITY OF BERGAMO has asked for with a prior, written approval.
- 4.2. The Recruiter is solely responsible for making any arrangements and for paying any and all expenses incurred in connection with providing the services as set out in article 1, including, without limitation, expenses relating to space, facilities, equipment, materials, telephone, office supplies, document copying, facsimile transmission and postage.

## **Article 5. Nature of relationship**

- 5.1. The Recruiter will perform its activities under this Agreement without any representation mandate for UNIVERSITY OF BERGAMO; the activities performed by the Recruiter will exclusively fall within the Recruiter's jurisdiction as only the Recruiter will be responsible for them. For this purpose, the Recruiter hold harmless UNIVERSITY OF BERGAMO from any Third Party's claim and/or demand which may arise under the present Agreement.
- 5.2. With the present Agreement the Recruiter will not establish any kind of employment-, agency- or intermediary business relationship, as the Recruiter will perform its activities independently and in complete autonomy with regard to UNIVERSITY OF BERGAMO.
- 5.3. The Recruiter will have no authority to use UNIVERSITY OF BERGAMO name and/or logo, except for those cases duly authorized by UNIVERSITY OF BERGAMO and for promotional and recruitment purposes set forth in the present Agreement.

## **Article 6. Confidential information**

Upon completion of the activities in connection with this Agreement both the Recruiter and UNIVERSITY OF BERGAMO shall keep confidentiality with respect to the collection, use and disclosure of records and information concerning the students and the counter-part. The Recruiter shall comply with UNIVERSITY OF BERGAMO rules and directions with respect of safeguarding or ensuring the confidentiality of the materials. The Recruiter will do that which is necessary and reasonable to prevent unauthorized disclosure, use or sale of the materials.

## **Article 7. Indemnity**

- 7.1. The Recruiter will bear the entire costs and expenses of its performance of this Agreement, including, but not limited to, bad debts expenses, commissions, and withholding taxes, without demanding anything to UNIVERSITY OF BERGAMO.
- 7.2. In no event will UNIVERSITY OF BERGAMO be liable for any expenses incurred by the Recruiter unless UNIVERSITY OF BERGAMO has specifically agreed, in writing, to pay such expenses.
- 7.3. The Recruiter must indemnify UNIVERSITY OF BERGAMO against all expenses, losses, damages and costs that UNIVERSITY OF BERGAMO may sustain or incur as a result, whether directly or indirectly of:
  - any breach of this Agreement by the Recruiter;
  - any loss of or damage to any property or injury to or death of any person caused by any negligent act or omission or wilful misconduct of the Recruiter or its officers, employees or subcontractors in performing the services set out in this Agreement.

## **Article 8. Validity and Termination**

- 8.1. The present Agreement will come into effect upon signing by both Parties. The Parties consent to this Agreement being prepared in English and understand that the English version shall be authoritative.

8.2. Unless terminated earlier, this Agreement will remain in effect for a period of one (1) year. At the end of this period, it will be automatically renewed, if neither party notifies in writing the other of a desire to terminate the Agreement.

8.3. Each Party has the right to terminate the present Agreement unilaterally, before the expiry date, with a written notice to the other Party. The unilateral termination will come into force three (3) months after the date of the written notice. Such a notice of termination shall not affect the commitments already entered into until the date of the notice.

8.4. If the Recruiter does not perform the duties set forth in this Agreement, UNIVERSITY OF BERGAMO can terminate the Agreement unilaterally, with immediate effect if:

- the Recruiter has failed to comply with any substantive term or condition of this Agreement, including without limitation confidentiality, payments, expenses, etc.; or
- in reasonable opinion of UNIVERSITY OF BERGAMO, the services provided by the Recruiter are unsatisfactory, inadequate or are improperly provided; or
- the Recruiter is dissolved, becomes bankrupt or insolvent; or
- UNIVERSITY OF BERGAMO realizes that the Recruiter is or has been involved in unfair practices, including deliberately recruiting international students who do not meet the educational requirements of UNIVERSITY OF BERGAMO; or
- UNIVERSITY OF BERGAMO realizes that the Recruiter is behaving in a negligent, careless or incompetent manner, or is involved in false, misleading or unethical advertising and recruitment, including activities that can damage the good name of UNIVERSITY OF BERGAMO, or

8.5. Upon expiration or termination of this Agreement, the Recruiter shall cease to provide the services. The Recruiter shall send back to UNIVERSITY OF BERGAMO, by registered mail or courier, the entire student applications received up to the date of termination or expiration and all the promotional materials supplied by UNIVERSITY OF BERGAMO.

#### **Article 10. Amendments**

The contents of this Agreement may be amended or modified only in writing and with mutual consent of the Parties.

#### **Article 11. Assignment**

11.1. Except as otherwise provided for herein, the Recruiter shall not be entitled to assign any right or obligation conferred by this Agreement and may not appoint sub-contractors, agents or similar representatives for the activities under this Agreement, without the written consent of UNIVERSITY OF BERGAMO.

11.2. Notwithstanding any subcontract, the Recruiter remains fully responsible for performing its obligations under this Agreement. This Agreement shall be binding upon the successors and assignees of the Recruiter.

**Article 12. Entire Agreement**

This Agreement and the Attachments contain the entire agreement between the Parties and supersedes all previous communications, whether oral or written, between the Parties, including any previous agreement or understanding.

There are no undertakings, representations or promises, express or implied, other than those contained in this Agreement.

**13. Governing law and jurisdiction**

**14. Specifications of the level of the students**

Specification of Level of proposed Student Education Background:

Proposed Students have completed a Bachelor Degree in India with Bachelor degree with at least 65% overall (Cumulative Grade Point of Average CGPA 6.5/10 First class)

English Level of proposed Student is IELTS 6.0- 6.5 Band

**IN WITNESS OF WHEREOF** this Agreement has been duly executed by the Parties.

Signed for and on behalf of	Signed for and on behalf of
<b>Recruiter</b>	UNIVERSITY OF BERGAMO
<b>Name</b>	Name
<b>Title</b>	<b>Title</b>
<b>Date</b>	<b>Date</b>
Signature	Signature
.....	.....



## DECRETO RETTORALE

### **OGGETTO: Decreto rettorale d'urgenza per integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023**

#### **IL RETTORE**

PREMESSO che l'Università ha l'esigenza di affidare il servizio di organizzazione dell'evento "Festa Matricole 2022" rivolto a tutti gli studenti immatricolati all'Università degli studi di Bergamo nell'anno 2022/2023, che si svolgerà il giorno 6 ottobre 2022 presso la sede universitaria di Sant'Agostino, come dettagliato nella allegata tabella A;

VISTO l'art 21 D. Lgs. 50/2016 che disciplina il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici;

VISTO il Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14, recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 3, dello Statuto di ateneo, il quale prevede che *"Il Rettore può provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2021, con cui è stato approvato il programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che l'importo stimato del servizio in argomento supera la soglia di euro 40.000,00 prescritta dall'art. 21 ai fini dell'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

CONSIDERATO che il calendario degli organi collegiali di Ateneo prevede la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione al 5 ottobre 2022;

CONSIDERATO che procrastinare l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi al 5 ottobre 2022 non permetterebbe l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in tempo utile per lo svolgimento dell'evento fissato per il giorno 6 ottobre 2022;

CONSIDERATO che quindi sussistono le ragioni di necessità ed urgenza a tutela dell'interesse pubblico per l'emanazione del presente decreto rettorale;

DATO ATTO che la dott.ssa Claudia Licini, Responsabile del Settore Rettorato e U.O. Comunicazione svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D. Lgs. 50/2016) per il suddetto affidamento;

DATO ATTO che il costo previsto per l'affidamento trova copertura nel budget investimenti 2022 alla voce di bilancio indicata nella allegata tabella A;

#### **DECRETA**

- 1.** di inserire nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 l'acquisto di cui in premessa, come dettagliato nella allegata tabella A;



- 2.** di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella sezione Amministrazione trasparente "Bandi di gara – atti di programmazione”;
- 3.** di dare atto che il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, per motivi di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio d'Amministrazione;
- 4.** di demandare al Responsabile del Procedimento e al Dirigente dell'Area Appalti, acquisti ed edilizia l'assunzione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

*Bergamo, data come da registro di protocollo*

IL RETTORE

(Prof. Sergio Cavalieri)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

All.to:

- Tabella A – integrazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023









*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

## DECRETO RETTORALE

**Oggetto: convenzione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 per l'utilizzo di locali del CUS di Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 - IV dose - modifica condizioni economiche**

### IL RETTORE

PREMESSO che si rende necessario rivedere le condizioni economiche relative all'accordo ex art. 15 L. 241/1990 con l'ASST Bergamo Ovest per l'utilizzo degli spazi del CUS di Dalmine ai fini della somministrazione della IV dose nell'ambito della campagna vaccinale Covid19;

VISTO l'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che nel disciplinare gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" dispone che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";

VISTO l'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente che prevede l'adozione di decreti d'urgenza da parte del Rettore, da sottoporre alla ratifica dell'Organo competente;

VISTI gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell'Università di Bergamo che, affermando l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell'Ateneo, rinviano al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le relative responsabilità;

PRESO ATTO del D.R. di Rep. n. 699/2022 in data 22 agosto 2022 con il quale veniva approvato il testo dell'accordo ex art. 15, L. 241/1990 relativo all'utilizzo di locali del CUS di Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 - IV dose;

PRESO ATTO dell'accordo sottoscritto in data 1 settembre 2020 tra Università degli Studi di Bergamo, ASST Bg Ovest e CUS;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 2022 con la quale veniva disposta la ratifica del D.R. d'urgenza di Rep. 699/2022;

PRESO ATTO dell'esigenza di impatto sul territorio dell'utenza sottoposta alla IV dose, sopravvenuta in sede di esecuzione dell'accordo e che comporta una rivisitazione del flusso di entrata e uscita;

CONSIDERATO che la rivisitazione del flusso in entrata e in uscita comporta maggiori oneri a carico dell'università in termini di personale da adibire al controllo del richiamato flusso;

CONSIDERATO che tale maggiore onere è stato quantificato in euro 1.500,00;

CONSIDERATO che l'art. 5 dell'accordo alla luce del suddetto maggiore onere viene riformulato nei termini di seguito indicati "[...]quale ristoro delle spese e degli oneri relativi al corretto funzionamento ed alla conservazione dei locali concessi in uso, la somma mensile di Euro 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) esente IVA ai sensi della Legge.";

CONSIDERATO che la mancata approvazione in via d'urgenza sarebbe pregiudizievole per l'interesse pubblico sotteso all'accordo tra gli enti;



CONSIDERATO che i termini di approvazione della modifica in argomento mal si conciliavano con la precedente seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 5 ottobre 2022, giacché l'esigenza di rivisitazione del flusso è emersa solo successivamente alla suddetta data;

CONSIDERATO che il termine di esecutività dell'accordo mal si concilia con la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione fissata per il prossimo al 15 novembre 2022;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza all'approvazione della modifica all'accordo in argomento onde garantire il corretto svolgimento delle attività previste dall'accordo;

CONSIDERATO che quindi sussistono le ragioni di necessità ed urgenza per l'emanazione del presente decreto rettorale;

#### DECRETA

1) di approvare la modifica dell'art. 5 del testo dell'accordo nei termini in premessa specificati;

2) di dare atto che ASST Bergamo Ovest riconoscerà all'Università, quale ristoro delle spese e degli oneri relativi al corretto funzionamento ed alla conservazione dei locali concessi in uso, la somma mensile di Euro 24.000,00 esente IVA;

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, per motivi di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio d'Amministrazione.

*Bergamo, come da registrazione di protocollo.*

IL RETTORE

(Prof. Sergio Cavalieri)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Avvio della procedura di valutazione dell'attività didattica e di ricerca del Dott. Roberto Aprile, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 nel testo previgente alle modifiche di cui all'art. 14 del D.L. 36/2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 29 giugno 2022, n. 79 per il Settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze aziendali dell'Università degli studi di Bergamo**

#### IL RETTORE

VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l'art. 24;

VISTO lo Statuto vigente;

VISTO il D.L. 30/04/2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 14, comma 6-sexiesdecies, ai sensi del quale "Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

VISTO l'art. 24 comma 5 della L. 240/2010, nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 del D.L. 32/2022, ai sensi del quale "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati

VISTO l'art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato relativo a "Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati";

VISTO il contratto triennale stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010 con il Dott. Roberto Aprile per il periodo dal 19 dicembre 2019 fino al 18 dicembre 2022 quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi di questo Ateneo (Settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, SSD SECS-P/07 – Economia aziendale);

VISTO CHE in data 17.12.2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato l'istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e Scienze Aziendali con decorrenza dal 1.10.2020 con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 2020 e contestuale cessazione al 30.09.2020 del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi;

VISTO il DR Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e ricercatori ai nuovi Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali;

CONSIDERATO che il Dott. Roberto Aprile a decorrere dal 01.10.2020, afferisce al Dipartimento di Scienze Aziendali



- RICHIAMATA** la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze aziendali in data 5 ottobre 2022, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Roberto Aprile in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 3 ottobre 2022 al 3 ottobre 2032;
- DATO ATTO** che il contratto triennale del Dott. Roberto Aprile è stato finanziato a valere sul piano straordinario 2018 per il reclutamento di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 del D.L. 32/2022, pubblicato con D.M. 168 del 28 febbraio 2018;
- RISCONTRATO** che, per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia si rende necessario, da parte dell'Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di tale posizione con l'assegnazione di 0,20 punti organico;
- PRESO ATTO** che salvo ulteriori e futuri impedimenti, la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del nostro Ateneo si terrà il 15 novembre 2022 e che alla data delle sedute precedenti degli organi (3 ottobre 2022 il Senato Accademico e 5 ottobre 2022 il CdA) non era stato possibile acquisire la proposta del Consiglio di Dipartimento, in quanto l'abilitazione scientifica nazionale dell'interessato è stata acquisita soltanto il 3 ottobre 2022;
- CONSIDERATO** che l'assegnazione dei punti organico necessari nonché l'esigenza di indire la procedura di valutazione e concluderla entro la scadenza del contratto del Dott. Aprile non si contempera con le tempistiche di convocazione dei prossimi organi collegiali;
- CONSIDERATO** che l'art. 16, co 3 dello Statuto prevede che il Rettore possa provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo;

## DECRETA D'URGENZA

### Art. 1

L'avvio della procedura di valutazione dell'attività didattica e di ricerca del Dott. Roberto Aprile, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 nel testo previgente alle modifiche di cui all'art. 14 del D.L. 36/2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 29 giugno 2022, n. 79 per il Settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze aziendali.

### Art. 2

Di destinare 0,20 punti organico per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo di professore di seconda fascia.

### Art. 3

Il presente Decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, co 3 del vigente Statuto per straordinari motivi di necessità e di urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

### Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo informatico di Ateneo e successivamente notificato agli interessati.

Bergamo,

IL RETTORE  
(Prof. Sergio Cavalieri)  
*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005*



## DECRETO RETTORALE

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti  
ar/CL*

**Oggetto: Decreto rettorale d'urgenza di concessione del patrocinio agli incontri relativi al "Ponte San Michele" di Paderno d'Adda/Calusco d'Adda organizzati dal Rotary Club Merate Brianza (LC).**

### IL RETTORE

RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;

VISTA la richiesta di patrocinio prot. 174565/I/14 del Rotary Club Merate Brianza (LC) per gli incontri relativi al "Ponte San Michele" di Paderno d'Adda/Calusco d'Adda, che si terranno il 10 novembre 2022 presso la sede del Rotary ad Imbersago (Lc) e l'11 novembre 2022 presso l'Università degli studi di Bergamo e il Politecnico di Milano;

DATO ATTO che:

- durante gli incontri, l'ing. Vincent Krayenbuhl, pronipote e custode degli archivi del progettista del ponte ing. Jules Rothlisberger, relazionerà in merito alla storia del Ponte San Michele, agli studi effettuati su di esso e illustrerà gli archivi dell'antenateo;
- gli incontri sono propedeutici alla candidatura all'UNESCO del ponte San Michele di Paderno d'Adda/Calusco d'Adda: le amministrazioni dei due Comuni, infatti, hanno sottoscritto la candidatura transnazionale per inserire il ponte nella World Heritage List dell'Unesco insieme ad alcuni tra i ponti più suggestivi d'Europa. Si tratta di strutture architettoniche di pregio, come quella di Paderno, costruite in ferro ad un'unica grande arcata nell'ultimo quarto dell'Ottocento: due ponti francesi (Garabit e Viaur), progettati da Gustav Eiffel, due portoghesi (Maria Pia e Dom Louis I) e uno tedesco (a Mungsten);

VALUTATA l'opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore sociale e culturale dell'iniziativa e sentito il parere favorevole del prof. Paolo Riva, Professore Ordinario S.S.D. ICAR/09 del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate;

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 14 e il 15 novembre 2022 e che gli organizzatori hanno necessità di ricevere il logo dell'Università degli Studi di Bergamo al più presto per procedere con la divulgazione del materiale relativo al convegno in oggetto;

VISTO l'art. 16, comma 3 dello Statuto che prevede l'adozione di decreti d'urgenza da parte del Rettore;

DATO ATTO che dalla concessione del presente patrocinio non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi;

### DECRETA

di autorizzare la concessione del Patrocinio e l'invio del logo dell'Università degli Studi di Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, agli incontri relativi al "Ponte San Michele" di



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Rettore

Paderno d'Adda/Calusco d'Adda, che si terranno il 10 novembre 2022 presso la sede del Rotary ad Imbersago (Lc) e l'11 novembre 2022 presso l'Università degli studi di Bergamo e il Politecnico di Milano.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica degli Organi Collegiali competenti nella seduta immediatamente successiva.

*Bergamo, come da registrazione di protocollo*

**IL RETTORE**

**Prof. Sergio Cavalieri**

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: D.R. approvazione accordo ex art. 15 della L. 241/1990 con il Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo per finalità istituzionali delle parti**

IL RETTORE

PREMESSO che si rende necessario addivenire a un accordo ex art. 15 L. 241/1990 con il Liceo Classico "Paolo Sarpi", per disciplinare l'accesso da parte degli studenti e del personale docente e tecnico amministrativo del Liceo alla mensa universitaria sita in Via S. Lorenzo 11, a Bergamo;

VISTO l'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che nel disciplinare gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."*;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente che prevede l'adozione di decreti d'urgenza da parte del Rettore, da sottoporre alla ratifica dell'Organo competente;

PRESO ATTO che il Liceo Classico "Paolo Sarpi" ha manifestato la richiesta di poter far accedere alla mensa alcuni suoi studenti, docenti ed impiegati tecnico-amministrativi che sono impegnati in attività pomeridiane, così da poter consumare il pranzo a prezzi calmierati ed in un contesto molto simile a quello scolastico;

PRESO ATTO che l'Università dispone di una mensa universitaria sita a Bergamo, in Via S. Lorenzo 11, quindi in prossimità della sede in cui si svolgono le lezioni del Liceo (Piazza Rosate e Via Arena, Bergamo), a cui è possibile accedere per la consumazione del pasto dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.50 alle ore 1410;

PRESO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico dell'Università poiché gli utenti del Liceo che accedono alla mensa universitaria verserebbero il corrispettivo del pasto direttamente all'operatore gestore del servizio ristorazione, secondo la tariffa ESTERNI autorizzati;

PRESO ATTO che l'Università ha interesse a stipulare collaborazioni con gli istituti secondari di secondo grado e, in particolare, con il Liceo Sarpi per l'organizzazione di iniziative di orientamento scolastico e professionale e di promozione del sistema universitario;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico delle suddette amministrazioni può essere soddisfatto ricorrendo all'istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazioni, nei termini disposti dall'art. 15 L. 241/1990;

CONSIDERATO che nell'ottica della leale collaborazione tra istituzioni, nell'esclusivo interesse pubblico, ciascuna amministrazione è chiamata a mettere a disposizione le risorse di cui dispone per il bene comune;

CONSIDERATO che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito accordo tale rapporto di collaborazione;

CONSIDERATO che il Liceo ha necessità di concludere l'accordo in parola per assicurare l'accesso alla mensa in relazione allo svolgimento delle attività scolastiche pomeridiane che hanno inizio dal 19 ottobre 2022;

CONSIDERATO che per rispettare la suddetta scadenza si rende necessaria l'autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 15 della L. 241/1990;



CONSIDERATO che i termini di conclusione dell'accordo mal si conciliavano con la precedente seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 5 ottobre 2022, giacché il calendario delle attività pomeridiane è stato perfezionato in data successiva;

CONSIDERATO che l'avvio dell'accesso alla mensa mal si conciliano con la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione fissata per il prossimo 15 novembre 2022;

CONSIDERATO che si esclude la sussistenza di qualsiasi forma di corrispettivo in relazione ai servizi in argomento;

CONSIDERATO che la mancata approvazione in via d'urgenza dell'accordo sarebbe pregiudizievole per l'interesse pubblico sotteso all'accordo tra gli enti;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza all'approvazione dell'accordo in parola;

CONSIDERATO che quindi sussistono le ragioni di necessità ed urgenza per l'emanazione del presente decreto rettorale;

#### DECRETA

1) di approvare l'accordo ex art. 15 L. 241/1990 con il Liceo Classico "Paolo Sarpi" per consentire l'accesso alla mensa universitaria di Via S. Lorenzo 11, Bergamo, da parte degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo del Liceo e per promuovere la partecipazione degli studenti del Liceo Classico "Paolo Sarpi" alla partecipazione alle attività di orientamento scolastico e professionale organizzate dall'Università degli studi di Bergamo, accordo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e autorizzare la sottoscrizione dello stesso;

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, per motivi di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio d'Amministrazione.

Bergamo, data *come da registro di protocollo*

IL RETTORE  
(Prof. Sergio Cavalieri)

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

## **ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 PER FINALITÀ ISTITUZIONALI DELLE PARTI**

### **TRA**

Il Liceo Classico "Paolo Sarpi", legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Signori e con sede in Piazza Rosate, 4, 24129 – Bergamo (Bg) – codice fiscale 80028230169 di seguito denominato Liceo;

### **E**

l'Università degli Studi di Bergamo, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19 – codice fiscale 80004350163, P.IVA 01612800167, di seguito denominata Università;

Nel seguito denominati congiuntamente "le Parti",

### **PREMESSO CHE**

- Il Liceo ha necessità di mettere a disposizione dei propri docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo un servizio di ristorazione a prezzi calmierati, di cui usufruire nelle giornate in cui l'attività scolastica si estenda anche all'orario pomeridiano;
- L'Università degli studi di Bergamo dispone di una mensa sita in Via S. Lorenzo 11, operativa dal mese di settembre al mese di luglio, dal lunedì al venerdì e destinata agli utenti dell'ateneo e agli esterni autorizzati, con un listino prezzi che disciplina le tariffe da applicare alle differenti categorie di utenti;
- L'Università ha interesse a stipulare collaborazioni con gli istituti secondari di secondo grado e, in particolare, con il Liceo Sarpi per l'organizzazione di iniziative di orientamento scolastico e professionale e di promozione del sistema universitario;
- Nell'ottica della leale collaborazione tra istituzioni, nell'esclusivo interesse pubblico, ciascuna amministrazione è chiamata a mettere a disposizione le risorse di cui dispone per il bene comune;
- Le Parti, come sopra determinate, sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'accesso degli utenti del Liceo alla mensa, a beneficio della comunità scolastica e alla partecipazione degli studenti del Liceo alle attività di orientamento proposte dall'Università;
- È interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito accordo tale rapporto di collaborazione;

Visto l'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che nel disciplinare gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" dispone che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi

*per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”.*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

### **ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

L'Università degli studi di Bergamo consente a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo del Liceo Classico "Paolo Sarpi" l'accesso alla mensa universitaria di Via San Lorenzo 11, Bergamo.

Il Liceo Classico "Paolo Sarpi" collaborerà con l'Università degli studi di Bergamo nella realizzazione di iniziative di orientamento scolastico e professionale rivolte agli studenti del liceo stesso.

### **ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI**

La mensa sarà accessibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:50 alle ore 14:10 ad eccezione delle giornate indicate nel "Calendario chiusure mense" annualmente pubblicato sulla pagina web dedicata.

Gli utenti appartenenti al Liceo Classico "Paolo Sarpi" adotteranno le modalità di prenotazione dei pasti previsti dall'operatore gestore della mensa e riportate nella apposita pagina web del sito [www.unibg.it](http://www.unibg.it).

Per quanto concerne le attività di orientamento, le stesse si svolgeranno secondo le modalità operative definite di volta in volta.

### **ART. 4 - DURATA**

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31.07.2023 e potrà essere rinnovato, previa le opportune intese tra le parti, da assumere almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa scadenza.

All'Istituto ed all'Università è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente rapporto per gravi motivi, salvo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo di comunicazione scritta, in relazione al sopraggiungere di motivi organizzativi che comportino la sospensione del servizio.

### **ART. 5 - IMPEGNI ECONOMICI**

La liquidazione del corrispettivo dei pasti consumati è a carico di ciascun utente ed avverrà secondo il listino prezzi pubblicato sul sito [www.unibg.it](http://www.unibg.it) ed esposto all'interno della mensa. Agli utenti verrà applicata la tariffazione prevista per la categoria "ESTERNI autorizzati".

Per quanto concerne le attività di orientamento, non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo né da parte del Liceo né da parte dei singoli studenti.

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Università provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale.

Con riferimento specifico all'accesso a luoghi di lavoro, il personale di tutte le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITA'**

Sulla base del presupposto che l'organizzazione ed il mantenimento di tale servizio sono esclusivamente finalizzati alla realizzazione di iniziative di pubblico interesse, le parti si impegnano a collaborare per una gestione del servizio puntuale e trasparente. In tale ottica l'Università ed il Liceo designeranno i propri referenti per l'esame e la soluzione delle questioni organizzative che dovessero determinarsi durante lo svolgimento della collaborazione. La nomina dei responsabili dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, con indicazione del nominativo e relativi contatti da utilizzare in caso di necessità.

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

## **ART. 9 - FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA**

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

## **ART. 10 - MODIFICHE DELL'ACCORDO**

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

## **ART. 11 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

## **ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai fini del perfezionamento del presente accordo, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni in argomento, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Le parti si impegnano, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente accordo. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.

## **Art. 13 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione, redatta in unico originale in formato digitale sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, sono poste a carico dell'Università. L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale ai sensi dell'art. 7.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v. relativa tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. 26/4/1986 n. 131). Tutte le spese relative all'eventuale

registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990.

LICEO CLASSICO "PAOLO SARPI"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL RETTORE

(PROF. ANTONIO SIGNORI)

(PROF. SERGIO CAVALIERI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  
D.lgs. 82/2005



## DECRETO RETTORALE

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

**Oggetto: Procedura per il rilascio delle attestazioni relative all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017 a seguito della disciplina transitoria di cui alla legge 79/2022.**

### IL RETTORE

- VISTO l'art. 1, comma 792 della legge 145/2018 che ha previsto l'acquisizione dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e in attuazione dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 59/2017);
- VISTO il capo VIII del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, dedicato all'Istruzione e, in particolare, alla Formazione in ingresso e in servizio degli insegnanti;
- VISTO l'art.18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) della legge 29 giugno 2022, n. 79 in base al quale fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono altresì ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU, ai quali si dovranno comunque aggiungere almeno 6 CFU relativi a tirocinio diretto previsti quale requisito di accesso al concorso, secondo il previgente ordinamento;
- CONSIDERATO che con delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2021, per l'a.a. 2021/2022, unitamente all'attivazione del Percorso 24 cfu, sono state istituite due finestre temporali in concomitanza delle sessioni di laurea di febbraio/aprile 2022 e giugno/luglio 2022 per consentire ai laureati che ritenessero di aver già conseguito nel corso della propria carriera universitaria pregressa presso l'Università di Bergamo tutti i 24 cfu di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 di richiedere il riconoscimento dei cfu acquisiti ai fini del rilascio della relativa attestazione;
- RITENUTO opportuno rilasciare l'attestazione citata ai laureati e agli studenti regolarmente iscritti, che abbiano sostenuto alla data del 31 ottobre 2022 tutti gli esami utili al conseguimento dei 24 cfu, come previsto dalle norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo di cui alla legge n. 79/2022 sopra richiamata;
- PRESO ATTO che per l'a.a. 2021/2022 l'importo del contributo previsto per il rilascio della suddetta attestazione era pari a € 66,00 (di cui € 50,00 per diritti di Segreteria non rimborsabili ed € 16,00 per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale);

### DECRETA



1) di attivare per l'anno accademico 2022/23 la procedura per il riconoscimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e in attuazione dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 59/2017), riservata ai laureati e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università di Bergamo, che abbiano sostenuto, alla data del 31 ottobre 2022, tutti gli esami di cui chiedono il riconoscimento, ai fini del rilascio delle relative attestazioni, con le modalità e nei termini di seguito indicati:

### **Attestazione 24 CFU a.a. 22/23 – Laureati/Isritti UNIBG in possesso di tutti i 24 CFU**

I laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università di Bergamo, in possesso di tutti i 24 cfu, saranno tenuti a presentare on line, a partire dal 26 ottobre 2022 ed entro il 30 giugno 2023, istanza di riconoscimento dei cfu già acquisiti utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria studenti denominato "istanza di riconoscimento crediti ai fini del rilascio della certificazione finale" e pubblicato nella pagina web dedicata alla Formazione insegnanti. Tali studenti, inoltre, dovranno contestualmente compilare on line l'iscrizione al percorso per il riconoscimento dei 24 cfu.

Nel caso in cui parte dei crediti siano stati acquisiti in carriere universitarie pregresse presso altri Atenei, sarà necessario allegare inoltre:

- l'attestazione rilasciata dall'Università dove sono stati conseguiti gli esami oggetto di convalida (art. 5 D.Lgs. 13.04.2017 n. 59 e art. 3, comma 5, D.M. 10.08.2017 n. 616), con l'indicazione che le attività svolte, comprensive di SSD, CFU, votazione finale e ambiti disciplinari di appartenenza (a, b, c, d), sono coerenti per contenuti e obiettivi con gli allegati al D.M. 616/2017.

Solo nel caso in cui l'università di provenienza non rilasci attestazioni ma renda disponibili sul proprio sito istituzionale un elenco di esami riconoscibili, ai fini della convalida, sarà necessario trasmettere l'autocertificazione relativa al titolo accademico di cui si è in possesso (solo se conseguito in Italia) con l'elenco degli esami superati, completa di settore scientifico disciplinare (SSD), cfu, codice d'esame, anno accademico di riferimento, data e voto di superamento unitamente al link del sito dell'università di provenienza in cui è stato pubblicato tale elenco.

2) di definire l'importo del contributo previsto per il rilascio dell'attestazione finale dei 24 cfu acquisiti nella misura di € 66,00 (di cui € 50,00 per diritti di Segreteria non rimborsabili ed € 16,00 per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale).

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

**IL RETTORE**  
(Prof. Sergio Cavalieri)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



## DECRETO RETTORALE

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Decreto Rettorale d'urgenza per l'approvazione della Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia**

### IL RETTORE

- VISTO il d.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria, come modificato al comma 2 dell'art. 3, dal decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, articolo 14, comma 6, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevede che il periodo in cui si inseriscono strutturalmente i percorsi di orientamento sia relativo agli ultimi "tre" invece che "due" anni di corso della scuola secondaria di secondo grado;
- VISTI i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 2003, n. 170, recante "iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità", e l'art. 1, co. 290 - 293, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato;
- VISTO il d.m. n. 289 del 25 marzo 2021, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023 e agli indicatori per la valutazione dei risultati;
- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO in particolare l'Investimento 1.6 "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito della Missione M4C1.1 "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione", che prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro al fine di facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università e di ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati;



- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico costituito con decreto del Segretario Generale del 18 maggio 2022, n. 831, composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione, nonché da esperti nelle tematiche dell'orientamento universitario;
- CONSIDERATO che l'art. 2, comma 6-bis, del citato d.l. 77/2021 prevede che "in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno";
- CONSIDERATO che la citata decisione del Consiglio 10160/21 prevede che "per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026";
- CONSIDERATO pertanto che l'obiettivo di 1.000.000 di studenti negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado (M4C1-24) che abbiano frequentato corsi di transizione scuola-università deve essere conseguito entro il termine del 30 giugno 2026 (anno scolastico 2025/2026);
- CONSIDERATO che al fine del conseguimento del predetto obiettivo il PNRR prevede altresì i seguenti ulteriori obiettivi nazionali, in scadenza al T2 2026, ovvero almeno 6 mila accordi con le scuole (target M4C1-00-ITA-29) e almeno 50 mila corsi erogati (M4C1-00-ITA-28);
- VISTO il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2022, n. 934, relativo ai "criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" (M4C1-24)," – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 1.6, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";
- VISTO, in particolare, l'articolo 6 "Modalità attuative" del citato d.m. 934/2022, il quale prevede che:
- (comma 1) con apposito provvedimento della Direzione generale MUR "sono definite le indicazioni operative necessarie ad assicurare la qualità e la coerenza dei percorsi con quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, ivi compresi gli obblighi che le Istituzioni devono rispettare e gli adempimenti cui è tenuto il Ministero al fine di assicurare la corretta



attuazione degli interventi. Con tale provvedimento sono altresì definiti i termini per la comunicazione dei target relativi al numero di alunni, nonché di corsi e di accordi da sottoscrivere con le scuole e per il monitoraggio del loro raggiungimento, unitamente alle altre informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente decreto. Nell'ambito del monitoraggio sarà altresì assicurata la distinzione per genere ed età degli alunni frequentanti i corsi di orientamento”;

- (comma 2) “i target proposti per ciascun anno scolastico vengono comunicati dal Ministero alle Istituzioni, unitamente alle risorse corrispondenti. Le Istituzioni provvedono conseguentemente a comunicare:
  - a) il programma di orientamento, inclusivo del CUP, dell'accettazione dei finanziamenti e dei target per il successivo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto all'art. 5, comma 3;
  - b) i dati relativi al raggiungimento del proprio target per l'anno scolastico di riferimento”;
- (comma 3) “all'esito della procedura di accettazione annuale dei target da parte delle Istituzioni, di cui al comma 2, lett. a), con provvedimento direttoriale si procede alla conferma o alla rimodulazione dei target e alla assegnazione delle risorse a ciascuna spettanti per tale anno”;
- (comma 4) “Con il provvedimento di cui al comma 1 è altresì adottato lo schema tipo di:
  - a) convenzione tra Istituzioni e Scuole, quali strutture di riferimento dell'alunno destinatario tenendo altresì conto delle eventuali domande congiunte ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
  - b) programma di orientamento con gli indirizzi generali del progetto formativo dei corsi;
  - c) attestato da rilasciare agli alunni al termine dei corsi;
  - d) atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi allo stesso connessi”;

**CONSIDERATO** il costo orario per studente, pari a 16,67 euro, e il costo massimo per corso per studente, pari a 250 euro, ai sensi del citato d.m. 934/2022, art. 3, comma 4, a seguito dell'adozione della opzione di costo semplificata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 – convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) – e del Regolamento UE 2021/1060, articolo 52 e seguenti;

**VISTO** il Decreto Direttoriale MUR n° 1452 del 22 settembre 2022 che ha definito il riparto delle risorse attribuibili a ciascuna Istituzione universitaria e AFAM soggetto attuatore dell'intervento di cui sopra e l'attribuzione dei relativi target per l'a.a. 2022/2023, dettagliando modalità e tempistiche di accettazione dei target e del trasferimento delle risorse e illustrando le caratteristiche ed i contenuti dei programmi di orientamento che le istituzioni che aderiscono all'iniziativa sono tenute ad erogare;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.m. 934/2022 e dell'art. 5 del dd. 1452/2022 gli Atenei e le Istituzioni AFAM possono attuare congiuntamente i corsi di orientamento attraverso la creazione di una rete e la sottoscrizione di un'apposita Convenzione da trasmettere al Ministero attraverso il portale appositamente predisposto ed entro la scadenza del 31 ottobre 2022;

**VISTA** la proposta pervenuta dall'Università degli Studi di Milano, dall'Università degli studi di Milano Bicocca e dallo IUSS – Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia di costituire una rete finalizzata alla realizzazione del Programma di Orientamento concordato, in conformità alle



regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal MUR, identificando quale capofila della rete l'Università degli Studi di Milano;

RITENUTO OPPORTUNO aderire alla suddetta proposta stante la prossimità territoriale ed i conseguenti benefici di efficacia e di efficienza che l'adesione alla rete consente, nonché l'opportunità di sperimentare nuovi modelli di orientamento condivisi a beneficio degli studenti degli istituti superiori della Lombardia;

**DATO ATTO**

che:

- entro il 7 Ottobre 2022 le Istituzioni partecipanti alla rete di cui sopra hanno accettato i target provvisoriamente assegnati con D.M. 1452/2022 e comunicato – attraverso la Piattaforma “Orientamento2026” – l'intenzione di realizzare il Programma in rete;
- per l'Università degli studi di Bergamo sono stati previsti i seguenti target:
  - o Numero studenti assegnati: 1804
  - o Numero corsi assegnati: 90
  - o Numero di accordi con le scuole per l'organizzazione dei corsi: 11
  - o Assegnazione finanziaria: 451.000 €
- con decreto direttoriale del 17 ottobre 2022 n. 1639 è stata confermata, per l'anno scolastico 2022/23, l'assegnazione preliminare dei target e delle risorse alla Capofila, per tutte le istituzioni coinvolte, attribuendo quindi all'Università degli Studi di Milano totali euro 2.626.250,00 (cfr. all. 1);

**VISTA**

la necessità di procedere entro il 31 ottobre 2022 con la sottoscrizione di un accordo tra le istituzioni di cui sopra, che disciplini i doveri delle parti e la gestione del finanziamento;

**PRESO ATTO**

che gli atenei coinvolti si impegnano a:

- Università degli Studi di Milano, in qualità di capofila, si impegna ad adempiere tutti i compiti di comunicazione e monitoraggio legati all'implementazione del Programma e, in particolare, a:
  - o trasmettere, attraverso l'apposita sezione della piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, il programma di orientamento della rete, inclusivo dei target che ciascun partner si propone di raggiungere in termini di alunni e scuole coinvolti e corsi di orientamento da offrire, con il relativo CUP e atto di accettazione dei finanziamenti per conto della rete di Istituzioni convenzionate;
  - o sottoscrivere gli attestati di frequenza ai corsi a tutti gli alunni coinvolti nei corsi di orientamento promossi nell'ambito della convenzione;
  - o trasmettere le informazioni richieste per il monitoraggio e il trasferimento delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4. Con riferimento agli accordi con le Scuole, questi possono essere sottoscritti, oltre che dal Capofila, anche dai partner della rete.
- Università degli Studi di Milano, in qualità di capofila, secondo le modalità definite dell'articolo 4 comma 4 del Decreto Direttoriale n. 1452 del 22.09.2022 ed eventuale successiva manualistica, si assume l'impegno di re-distribuire ai Partners, a seguito del ricevimento delle risorse erogate dal Ministero, gli importi di competenza, incluso l'anticipo del 20% e le successive erogazioni previste per la prima annualità di progetto.
- Università degli studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano Bicocca, IUSS Pavia si impegnano a:
  - o svolgere le attività previste nel Programma e concorrere al raggiungimento del target della Rete;



- individuare i referenti dei corsi di cui risultano titolari;
- collaborare al monitoraggio delle attività svolte (in riferimento ai corsi di cui risultano referenti docenti dell'Istituzione), nel rispetto della normativa vigente, dei principi da essa enunciati e delle procedure stabilite dal Ministero oltre che delle tempistiche indicate nel D.M. 934/2022 e nel decreto direttoriale 22 settembre 2022, n. 1452.
- garantire la corretta tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR assegnate, anche attraverso la conservazione della documentazione progettuale e contabile, per consentire la completa tracciabilità delle operazioni che - nelle diverse fasi di controllo e verifica - devono essere messi a disposizione su richiesta del Ministero dell'Università e delle altre autorità preposte a controllo e monitoraggio (nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021).

- tutti i partners identificano un referente scientifico ed un referente amministrativo per la gestione del presente progetto;

VISTO il testo dell'accordo quadro concordato tra le parti e allegato al presente decreto (all. 1);

RITENUTO di sottoscrivere la convenzione quadro al fine di ottemperare la scadenza ministeriale del 31 ottobre 2022;

#### DECRETA

- di approvare la Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per la realizzazione del Programma di Orientamento di cui al decreto ministeriale n° 934 del 3 agosto 2022 (in allegato);
- di indicare quale referente scientifico dell'azione il prof. Adolfo Scotto Di Luzio, Prorettore con Delega a didattica, orientamento e *placement*;
- di indicare quale referente amministrativo dell'azione la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti;
- di sottoscrivere il suddetto documento secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- di dare atto che i finanziamenti assegnati secondo il riparto allegato al decreto ministeriale n° 934 del 3 agosto 2022 verranno assegnati al progetto DM934-22MUR del bilancio unico di ateneo, esercizio 2022, del budget del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali con successivo provvedimento di variazione di bilancio del Direttore Generale ai sensi del Regolamento AM.FI.CO.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

*Bergamo, come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 82/2005*

## CONVENZIONE QUADRO

*tra*

L'**Università degli Studi di Milano**, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7 (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 - PEC [unimi@postecert.it](mailto:unimi@postecert.it)), rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini (di seguito denominata "Capofila");

*e*

L'**Università degli Studi di Milano Bicocca**, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 (C.F. e P.IVA 12621570154 – PEC [ateneo.bicocca@pecunimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pecunimib.it)), rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni (di seguito denominata "Partner");

L'**Università degli Studi di Bergamo**, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio 19 (C.F. 80004350163 - P.IVA 01612800167 - PEC [protocollo@unimibg.legalmail.it](mailto:protocollo@unimibg.legalmail.it)), rappresentata dal Rettore, Prof. Sergio Cavalieri (di seguito denominata "Partner");

**IUSS – Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia**, con sede legale in Pavia, Piazza della Vittoria 15, (C.F. 96049740184 - P.IVA 02202080186 - PEC [diram@pec-iusspavia.it](mailto:diram@pec-iusspavia.it)), rappresentata dal Rettore, Prof. Riccardo Pietrabissa (di seguito denominata "Partner");

### ***Premesso che***

Con il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 3 agosto 2022, n. 934, sono stati stabiliti i "Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" (M4C1-24)," – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 1.6, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

Con successivo decreto direttoriale del 22 settembre 2022, n. 1452, sono state definite le modalità di attuazione dei Programmi di Orientamento, il riparto delle risorse e l'attribuzione dei target, il monitoraggio e il trasferimento delle risorse, con particolare riferimento alla possibilità che gli Atenei e le Istituzioni AFAM possano attuare congiuntamente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato D.M. 934/2022, i corsi di orientamento attraverso la creazione di una rete e la sottoscrizione di un'apposita Convenzione da trasmettere al Ministero, oltre a specificare le scadenze per la realizzazione degli accordi con gli Istituti Scolastici, per la richiesta del CUP – Codice Unico di Progetto, per la proposta del Programma annuale ed il monitoraggio delle attività svolte;

L'allegato 2 al predetto decreto direttoriale ha definito, in via provvisoria, i target e le risorse da assegnare alle diverse Istituzioni, e l'allegato 3 ha definito il modello di programma di orientamento e lo schema di monitoraggio, specificando il ruolo dei soggetti coinvolti;

L'allegato 4 al predetto decreto ha definito gli obblighi in capo alla capofila e alle parti per l'accettazione del finanziamento;

Sulla base del D.M. sopra citato, le Istituzioni, anche in relazione alle rispettive sedi nell'ambito delle Macroripartizioni territoriali di riferimento, possono quindi attuare congiuntamente corsi, attraverso apposita convenzione, e che in tal caso le risorse e i target sono computati come somma delle risorse e dei target attribuiti alle Istituzioni partecipanti;

Entro il 7 Ottobre 2022 le Istituzioni firmatarie del presente accordo hanno accettato i target provvisoriamente assegnati con D.D. 1452/2022 e comunicato – attraverso la Piattaforma "Orientamento2026" – l'intenzione di realizzare il Programma in rete;

Con decreto direttoriale del 17 ottobre 2022 n. 1639 è stata confermata, per l'anno scolastico 2022/23, l'assegnazione preliminare dei target e delle risorse alla Capofila, per tutte le istituzioni coinvolte, attribuendo quindi all'Università degli Studi di Milano totali euro 2.626.250,00 (cfr. all. 1) suddividendo gli studenti target come di seguito:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| - Università degli Studi di Milano  | 5.040 |
| - Università degli Studi di Bergamo | 1.804 |

- Università degli Studi di Milano-Bicocca	3.464
- Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia	197

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse e gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Art. 2 – Finalità e oggetto dell'accordo**

1. Il presente accordo ha la finalità di disciplinare le modalità di collaborazione tra i Partners indicati in epigrafe per la realizzazione, attraverso una rete di Istituzioni, del Programma di Orientamento citato in premessa.

2. Le Parti conferiscono alla Capofila mandato con rappresentanza ad agire in via esclusiva in nome e per conto della Rete, nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, per tutti i rapporti riferibili al Progetto, in ordine alla sua realizzazione per come previsto dalla normativa citata in premessa, all'assegnazione e distribuzione delle specifiche quote parti del contributo finanziario e alla loro erogazione, in ragione dei target assegnati ogni anno.

3. Le Parti si riservano la possibilità di individuare e concordare ulteriori modalità operative, nei termini ritenuti più idonei, per il conseguimento delle finalità oggetto dell'accordo, specificandole in successivi accordi attuativi.

4. Le Parti si impegnano alla realizzazione del Programma di Orientamento concordato, in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal MUR.

#### **Art. 3 – Durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto (2022-2026), salvo verifiche annuali come previsto dal Decreto Direttoriale n. 1452 del 22.09.2022. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze in capo alle parti tali da rendere applicabile il presente atto.

#### **Art. 4 – Impegni della Capofila**

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DD 1452 del 22.09.2022, la Capofila, si impegna ad adempiere tutti i compiti di comunicazione e monitoraggio legati all'implementazione del Programma e, in particolare, a:

- trasmettere, attraverso l'apposita sezione della piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, il programma di orientamento della rete, inclusivo dei target che ciascun partner si propone di raggiungere in termini di alunni e scuole coinvolti e corsi di orientamento da offrire, con il relativo CUP e atto di accettazione dei finanziamenti per conto della rete di Istituzioni convenzionate;
- sottoscrivere gli attestati di frequenza ai corsi a tutti gli alunni coinvolti nei corsi di orientamento promossi nell'ambito della convenzione;
- trasmettere le informazioni richieste per il monitoraggio e il trasferimento delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4. Con riferimento agli accordi con le Scuole, questi possono essere sottoscritti, oltre che dal Capofila, anche dai partner della rete.

#### **Art. 5 – Gestione del finanziamento**

1. La Capofila, secondo le modalità definite dell'articolo 4 comma 4 del Decreto Direttoriale n. 1452 del 22.09.2022 ed eventuale successiva manualistica, si assume l'impegno di re-distribuire ai Partners, a seguito del ricevimento delle risorse erogate dal Ministero, gli importi di competenza, incluso l'anticipo del 20% e le successive erogazioni previste per la prima annualità di progetto.

#### **Art. 6 – Impegni dei Partners**

1. I Partners, i cui riferimenti amministrativi e contabili sono indicati nell'Allegato 2 al presente Accordo, hanno i seguenti compiti:

- a) svolgere le attività previste nel Programma e concorrere al raggiungimento del target della Rete;
- b) individuare i referenti dei corsi di cui risultano titolari;

- c) collaborare al monitoraggio delle attività svolte (in riferimento ai corsi di cui risultano referenti docenti dell'Istituzione), al rispetto degli obblighi previsti dal PNRR, per i quali la Capofila è tenuta a sottoscrivere atto d'obbligo nei confronti del Ministero (allegato 4 al decreto direttoriale del 22 settembre 2022, n. 1452), al rispetto della normativa vigente, dei principi da essa enunciati e delle procedure stabilite dal Ministero oltre che delle tempistiche indicate nel D.M. 934/2022 e successivi decreti direttoriali.
- d) Garantire la corretta tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR assegnate, anche attraverso la conservazione della documentazione progettuale e contabile, per consentire la completa tracciabilità delle operazioni che – nelle diverse fasi di controllo e verifica - devono essere messi a disposizione su richiesta del Ministero dell'Università e delle altre autorità preposte a controllo e monitoraggio (nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021).

#### **Art. 7 – Referenti scientifici**

Ciascun partner individua un referente scientifico per la presente convenzione:

**Università degli Studi di Milano (Capofila):** Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice con delega alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale – Referente del Programma;

**Università degli Studi di Bergamo (Partner):** Prof. Adolfo Scotto Di Luzio, Prorettore con delega a didattica, orientamento e placement e Prof.ssa Federica Origo, Delegata del Rettore ai rapporti con le scuole, orientamento in ingresso e in itinere – Referente locale del Programma;

**Università degli Studi di Milano-Bicocca (Partner):** Prof.ssa Maria Grazia Riva, Prorettrice all'orientamento, alle politiche di genere e alle pari opportunità – Referente locale del Programma;

**IUSS – Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (Partner):** Prof. Andrea Tiengo, Prorettore con delega all'Orientamento – Referente locale del Programma.

#### **Art. 8 – Referenti amministrativi**

1. I Partners, sotto la responsabilità del referente scientifico locale, dovranno individuare al proprio interno una Struttura che funga da Referente amministrativo, responsabile della corretta rendicontazione della parte di Programma di competenza e del coordinamento organizzativo dei Corsi realizzati e dei relativi docenti di riferimento. Tale Struttura si relaziona con la Capofila, al fine del caricamento dei dati succitati nella piattaforma individuata dal Ministero.

2. La Capofila individua il Centro funzionale di Ateneo per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) il proprio Referente amministrativo;

Università degli Studi di Milano-Bicocca individua il Settore orientamento, comunicazione ed eventi istituzionali;

Università degli Studi di Bergamo individua l'Area didattica e servizi agli studenti;

IUSS – Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia individua l'Amministrazione Centrale.

#### **Art. 9 - Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

#### **Art. 10 - Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza**

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le parti stesse.

### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti. Per lo svolgimento delle specifiche attività regolate dal presente Accordo, le Parti si configurano quali contitolari del trattamento dei dati attraverso separato atto, ai sensi dell'articolo 26 del GDPR.

### **Art. 12 – Foro competente**

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **Art. 13 – Modalità di firma e registrazione**

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente dai Partners, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, dell'art. 39 e degli artt. 2 e 4 tariffa parte seconda del DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Milano, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Prot. 3439091 del 14.05.1991, con onere a carico di tutte le Parti in solido.

Milano, data della firma digitale

#### **Università degli Studi di Milano**

Il Rettore  
Prof. Elio Franzini

#### **Università degli Studi di Bergamo**

Il Rettore  
Prof. Sergio Cavalieri

#### **Università degli Studi di Milano-Bicocca**

La Rettrice  
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

#### **Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia**

Il Rettore  
Prof. Riccardo Pietrabissa



## Oggetto: Partenariati Estesi – PNRR: modalità attuative

### IL RETTORE

PRESO ATTO che i Partenariati Estesi a cui l'Università degli Studi di Bergamo ha partecipato: Area 5 – Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratorio di innovazione e creatività: progetto "CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society"; Area 9 – Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori: progetto "Growing Resilient Inclusive And Sustainable (GRINS)"; Area 11 – Made in Italy circolare e sostenibile: progetto "3A-ITALY", sono stati ammessi alla fase di negoziazione;

RICHIAMATO il decreto del Rettore rep. N. 898/2022 prot. 161684 del 19/09/2022 ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 04.10.2022, che ha approvato l'adesione ai Partenariati Estesi (PE) e ai relativi HUB nella forma giuridica della Fondazione PE5 "CHANGES", PE9 "GRINS" e PE11 "3° ITALY" ed ha di individuato come Referenti di Ateneo dei progetti di PE i docenti prof.ssa Piera Molinelli per il PE5 "CHANGES"; prof. Silvio Vismara per il PE9 "GRINS" e prof. Gianluca D'Urso per il PE11 "3°-ITALY"

PRESO ATTO CHE sono state sottoscritti gli atti costitutivi delle Fondazioni (Hub):

- PE5 – "Fondazione CHANGES – Cultural Heritage Active for Next-Gen Sustainable Society" (sottoscritto in data 27.09.2022 presso Notaio dott. Marco Campisi in Roma)
- PE9 – Fondazione "GRINS – Growing Resilient, Inclusive and Sustainable" (sottoscritto in data 23.09.2022 presso Notaio dott.ssa Rita Merone in Bologna)
- PE11 – Fondazione "Made in Italy Circolare e Sostenibile" (sottoscritto in data 22.09.2022 presso Notaio dott. Mathias Bastrenta in Milano)

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi di Bergamo risulta coinvolta come ente affiliato rispettivamente nei seguenti spoke:

- PE5 CHANGES: Spoke3 (Leader UniNA) *Digital Libraries, archives and philology*  
Spoke9 (Leader UniVE) *Cultural resources for sustainable tourism*
- PE9 GINS: Spoke0 (leader UniBO) *Data platform and knowledge transfer*  
Spoke2 (leader UniBO) *Public sector, policy design and performance*  
Spoke3 (Leader UniNA) *Households' sustainable*  
Spoke4 (leader UniVE) *Sustainable finance*  
Spoke5 (Leader UniTO) *Innovation ecosystems for the circular economy*  
Spoke8 (Leader UniCT) *Social sustainability*
- PE11 3°-ITALY: Spoke3 (leader CNR) *Green and sustainable products and materials from non critical and secondary raw sources*  
Spoke6 (Leader PoliTO) *Additive Manufacturing as disruptive enabler for the twin transition*  
Spoke7 (Leader PoliBA) *New and consumer-driven business models for resilient and circular supply chain*  
Spoke8 (Leader UniPD) *Digitally oriented factory design and management through AI and data driven approaches*

VISTI i Decreti di concessione delle agevolazioni trasmessi a seguito della costituzione dei rispettivi Hub nella forma giuridica delle Fondazioni:

- Decreto Direttore Generale MUR n. 1560 del 11.10.2022 per PE5 – CHANGES
- Decreto Direttore Generale MUR n. 1558 del 11.10.2022 per PE9 – GRINS



- Decreto Direttore Generale MUR n. 1551 del 11.10.2022 per PE11 – 3°-ITALY

che riportano le quote di agevolazione assegnate ai progetti di Partenariati Estesi:

PE5: € 115.900.000,00 - PE9: € 115.900.000,00 - PE11: € 114.500.000,31

VISTI gli importi assegnati all'Università degli Studi di Bergamo per le attività progettuali da realizzare nell'ambito dei Partenariati Estesi e di seguito riportati:

	TOTALE AGEVOLAZIONE UNIBG
UniBg-PE5 - CHANGES	1.428.397,17
UniBg-PE9 - GRINS	2.737.000,00
UniBg-PE11 - 3°-ITALY	2.288.722,25

PRESO ATTO CHE l'avvio delle attività progettuali e di eleggibilità delle spese è stato stabilito dal MUR nei rispettivi decreti di ammissione alle agevolazioni alla data del 1° dicembre 2022 per i PE5 e PE9 e alla data del 16 ottobre 2022 per il PE11, e che la durata è di 36 mesi con la possibilità di una proroga non oltre la data del 28 febbraio 2026 e che i CUP relativi ai progetti sono di seguito elencati:

PE5 CHANGES: CUP F53C22000700006

PE9 GRINS: CUP F83C22001720001

PE11 3°-ITALY: CUP F13C22001230001

CONSIDERATA l'urgenza di avviare le procedure di reclutamento del personale esterno addetto alle attività di ricerca e poter concludere tali procedure nei tempi coerenti con l'avvio delle attività progettuali e poter imputare il relativo costo all'interno dei rispettivi budget entro il periodo di ammissibilità delle spese, non è stato possibile attendere il Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2022;

VISTO l'art. 16 comma 3 dello Statuto che prevede l'adozione di decreti di urgenza da parte del Rettore;

#### DECRETA

1. di prendere atto degli importi delle agevolazioni assegnate nell'ambito dei progetti di Partenariati Estesi (PE) come definiti in premessa;
2. di individuare quali strutture dell'ateneo incaricate della gestione dei progetti di Partenariati Estesi i seguenti dipartimenti:
  - Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione per il PE5 CHANGES
  - Dipartimento di Scienze Aziendali per il PE9 GRINS
  - Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'Informazione e della Produzione per il PE9 3°-ITALY
3. di porre in essere tutti gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per dare avvio alle attività progettuali e rispettare le scadenze ministeriali;
4. di confermare come Referenti di Ateneo dei progetti di PE i docenti di seguito indicati:  
  
la prof.ssa Piera Molinelli per il PE "CHANGES";  
il prof. Silvio Vismara per il PE "GRINS"  
il prof. Gianluca D'Urso per il PE "3°-ITALY"



5. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 21 del Regolamento AM.FI.CO.:
- € 1.428.397,17. nel budget del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione – progetto MOLI\_P\_22\_RN\_MIUR\_AL\_CHANGES\_01 CUP F53C22000700006
  - € 2.737.000,00 nel budget del Dipartimento di Scienze Aziendali – progetto VISM\_S\_22\_RN\_MIUR\_AL\_GRINS\_01 CUP F83C22001720001
  - € 2.288.722,25 nel budget del Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'Informazione e della Produzione – progetto DURS\_G\_22\_RN\_MIUR\_AL\_3A-ITALY\_01 CUP F13C22001230001

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Il Rettore  
Prof. Sergio Cavalieri



**Oggetto: Partecipazione dell'Università degli Studi di Bergamo all'Avviso per concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza – DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L 1° luglio 2021, n. 101 Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)**

## IL RETTORE

### VISTO

- L'art. 2 comma 7 dello Statuto, che prevede nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi;

il Decreto Direttoriale del MUR n. 931 del 06.06.2022 con il quale è stato pubblicato l'Avviso per concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza – DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L 1° luglio 2021, n. 101 Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

### CONSIDERATO CHE:

- *l'Iniziativa* è l'insieme di attività e/o progetti selezionate e finanziate nell'ambito di una Misura del programma di Ricerca finanziato dal Fondo Complementare
- per la realizzazione delle *Iniziativa* di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale è prevista la definizione di una struttura di *governance* di tipo *Hub&Spoke*;
- *l'Hub* è il soggetto responsabile dell'avvio e dell'attuazione *dell'Iniziativa* finanziata con il Fondo complementare successivamente alla data di presentazione della proposta;
- *l'Hub* è costituito nelle forme di una fondazione o di un consorzio, aventi forma stabile non temporanea e dotati di autonoma personalità giuridica;
- *l'Hub* è costituito da Università statali e/o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica dell'*Iniziativa* di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;
- *l'Hub* rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'*Iniziativa* di ricerca nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'*Iniziativa*, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione dell'*Iniziativa*, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati;
- lo *Spoke*, o soggetto esecutore, è un soggetto vigilato dal MUR o altro soggetto coinvolto nella realizzazione dell'*Iniziativa*;
- i rapporti tra *Hub* e *Spoke* sono disciplinati da accordi scritti;
- i soggetti affiliati agli *Spoke* sono soggetti giuridici, pubblici o privati, dei quali gli *Spoke* possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, per la realizzazione delle attività di propria competenza, così da garantire l'impatto sulle comunità di riferimento;
- ogni *Spoke* riceve dall'*Hub* le agevolazioni in ragione delle attività svolte così come previste dall'*Iniziativa* di ricerca e provvede alla rendicontazione all'*Hub* delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per l'attività di ricerca di sua competenza;



- L'Hub e lo Spoke sono responsabili, ciascuno al proprio livello, dello svolgimento delle attività previste dall'*Iniziativa* finanziata;
- per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi pubblici e/o privati, ivi compresi gli IRCCS ed altri enti vigilati dal Ministero della salute e le imprese, già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale ("soggetti affiliati allo Spoke");

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Bergamo ha firmato le lettere di impegno a costituire (*allegato 4. Lettera di impegno realizzare l'Iniziativa e delega al soggetto proponente*) e a partecipare (*allegato 5. Lettera di impegno a partecipare all'Iniziativa e conferimento delega al Soggetto proponente*) al progetto di seguito sintetizzato:

**Titolo:** "ANTHEM (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine)"

**Obiettivi:** ANTHEM (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine - Tecnologie avanzate per la medicina incentrata sull'uomo) è un progetto multidisciplinare volto a colmare il divario esistente nell'assistenza sanitaria di pazienti fragili e cronici all'interno di specifici territori target e comunità di riferimento ad alta incidenza, eventualmente anche definite da patologie orfane da terapia. Anthem raggiungerà questo obiettivo sviluppando sensori innovativi, sistemi digitali avanzati di diagnostica, monitoraggio e terapia integrati con le ultime metodologie nel campo dell'Intelligenza Artificiale per migliorare la medicina territoriale e la riabilitazione. ANTHEM adotta un approccio centrato sul paziente: le specifiche esigenze di salute del paziente, le caratteristiche degli ambienti ed i risultati attesi sono gli elementi chiave nel determinare i percorsi di cura e/o di trattamento ed anche nella reingegnerizzazione dei processi sanitari. Gli obiettivi del progetto saranno perseguiti sviluppando attività in quattro aree principali: 1. Smart Monitoring: sviluppo di nuovi sensori e tecnologie per monitorare pazienti, popolazioni fragili e ambienti (es. casa, Point of Care-PoC, unità mobili) che includono la raccolta continua di dati in tempo reale e la loro integrazione. 2. Prevenzione e Diagnosi: sviluppo di nuove tecnologie e metodologie di AI finalizzate al miglioramento delle diagnosi e consentendone la scalabilità a livello patologico e/o territoriale. 3. Cure Mediche Personalizzate: sviluppo di trattamenti avanzati per tumori "orfani" e per condizioni croniche dedicate a popolazioni e territori target specifici. 4. Potenziamento tecnologico e trasferibilità: sviluppo di metodologie per la gestione, protezione, interoperabilità di dati sanitari eterogenei e per l'integrazione dei dati con informazioni esistenti o con piattaforme tecnologiche in via di sviluppo. L'Intelligenza Artificiale ha un ruolo chiave nella realizzazione degli obiettivi di ANTHEM come strumento a supporto dell'attività clinica. Riteniamo che il ruolo del clinico, e degli operatori sanitari, sia ancora centrale nella cura del paziente e non possa essere sostituito da una macchina intelligente o da un sistema esperto. Invece, crediamo che i recenti progressi nel campo dell'AI consentano di immaginare un ruolo diverso per questa tecnologia in ambito sanitario. Ciò che è nuovo nella visione di ANTHEM è il fatto che non vogliamo utilizzare l'AI solo come supporto o complemento al lavoro degli operatori sanitari, ma vogliamo progettare sistemi completi che integrino AI, monitoraggio, sensori e tecnologie biomedicali in un'esperienza personalizzata di diagnosi e cura dei pazienti fragili e cronici.

**Soggetto proponente:** Università degli Studi di Milano Bicocca

**Enti attuatori dell'Hub:** Università degli Studi di Milano-Bicocca; Università degli Studi di Bergamo; Università degli Studi di Catania; Politecnico di Milano; Humanitas University; Università della Calabria; Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Università degli Studi di Messina; Università degli Studi del Salento; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est; Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza; Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII; 24129 Bergamo, via Salvecchio 19 tel. 035 2052 242 fax 035 24 30 54 e-mail: [rettore@unibg.it](mailto:rettore@unibg.it)



Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania; Agenzia di Tutela della Salute Milano; Biogem Scarl; Fondazione Europea Ricerca Biomedica Onlus; Istituto Oncologico del Mediterraneo; Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri; Ab Medica Spa; Artemide Spa; Chiesi Farmaceutici Spa; Diapath Spa

**Referente UniBg:** prof. Fabio Previdi – Dipartimento di ingegneria Gestionale dell'Informazione e della Produzione

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale MUR n. 1511 del 30.09.2022 con cui è stata approvata la graduatoria delle proposte di *Iniziativa* pervenute in risposta all' "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale";

PRESO ATTO che il progetto ANTHEM in cui è presente l'Università degli Studi di Bergamo è risultato ammesso alla 2° fase di negoziazione;

CONSIDERATO che il partenariato, costituito da tutti gli enti attuatori, si è impegnato a costituire l'HUB con la forma giuridica della Fondazione, *forma stabile non temporanea e dotata di autonoma personalità giuridica*, come richiesto dal MUR;

CONSIDERATO che il MUR ha stabilito la data della negoziazione il 4 novembre e ha chiesto che la costituzione dell'HUB nella forma della Fondazione avvenisse entro il giorno 11 novembre dopodiché potrà adottare il decreto di finanziamento;

CONSIDERATO CHE non era possibile attendere la convocazione degli organi accademici per ottemperare alle richieste del Ministero;

NELLE MORE di conoscere i risultati definitivi della negoziazione tra l'ente proponenti del Progetto ANTHEM e il MUR programmato per il giorno 4 novembre e a cui seguirà anche la definizione del budget del progetto;

VISTO

- l'art. 6 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, che prevede che l'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero.
- l'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, che prevede che l'Università possa partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

VISTA la proposta di statuto e di atto costitutivo pervenute in base alle quali si propone di costituire la Fondazione ANTHEM – (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine)";

CONSIDERATO che l'atto costitutivo prevede la corresponsione da parte di ciascuno degli Enti Fondatori in sede di adesione dell'importo pari a € 50.000,00 che andrà a costituire nel suo complesso il patrimonio iniziale della Fondazione;

RITENUTO DI contribuire alla costituzione della Fondazione con la quota di € 50.000,00, a valere su risorse di Ateneo mentre i successivi contributi troveranno copertura nel budget del progetto;



VISTO il bilancio di previsione triennale 2022-2024 ed il bilancio annuale autorizzatorio per l'anno 2022 approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell'ambito del budget del Servizio Ricerca e Terza Missione 2022, progetto AZIONIRICERCA22 conto contabile 06.60.01 per la quota di € 50.000,00 da versare al momento della costituzione della Fondazione;

VISTO l'art. 16 comma 3 dello Statuto che prevede l'adozione di decreti di urgenza da parte del Rettore;

#### DECRETA

1. di approvare l'adesione all'HUB del progetto "ANTHEM" nella forma giuridica della Fondazione;
2. di esprimere parere favorevole all'adesione dell'Università nella veste di Ente Fondatore della Fondazione "ANTHEM - (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine)" con il versamento della quota di adesione pari a € 50.000,00 per il primo anno
3. di approvare la proposta di statuto della Fondazione nei termini riportati nel documento allegato 1;
4. di individuare nel Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'informazione e della Produzione la struttura dell'ateneo incaricata della gestione del progetto;
5. di individuare come Responsabile Scientifico del progetto il prof. Fabio Previdi;
6. di delegare il prof. Fabio Previdi per la sottoscrizione degli atti di costituzione ed adesione alla Fondazione "ANTHEM";
7. di individuare il prof. Stefano Paleari quale membro della costituenda Fondazione ANTHEM;
8. di dare mandato al Rettore di adottare eventuali provvedimenti si rendessero necessari per rispettare le scadenze ministeriali;
9. che la somma di € 50.000,00 per l'adesione della Fondazione trova copertura nel budget 2022 del servizio Ricerca e Terza Missione - progetto AZIONIRICERCA22 conto contabile 06.60.01, mentre le quote relative al contributo per gli anni successivi al primo troveranno copertura nel budget del progetto che verrà finanziato dal Ministero.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Il Rettore  
Prof. Sergio Cavalieri

Allegato ".." al rep. ... racc. ...

## **STATUTO "FONDAZIONE ANTHEM"**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE – NATURA - SEDE - DURATA – SCOPO - OGGETTO**

##### **Articolo 1 - Denominazione**

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANTHEM - (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine)", in forma abbreviata "ANTHEM" in seguito chiamata semplicemente "Fondazione".

##### **Articolo 1-bis – Natura e finalità perseguita**

1-bis.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

1-bis.2 Lo schema giuridico che regge la presente Fondazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate, è quello della fondazione di partecipazione.

1bis.3 La finalità generale perseguita dalla Fondazione consiste nel mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in Ambito sanitario e assistenziale – Decreto Direttoriale n. 931 del 6.6.2022 (di seguito "Avviso Pubblico"), nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021.

##### **Articolo 2 - Sede**

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.

Per l'indirizzo si rinvia a quanto indicato nel registro delle persone giuridiche.

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

##### **Articolo 3 - Durata**

3.1 La durata della Fondazione è stabilita sino al 31 dicembre 2042 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

##### **Articolo 4 - Scopo**

4.1 La Fondazione ha come scopo la realizzazione di iniziative multidisciplinari tese a colmare, con l'ausilio di tecnologie e percorsi innovativi, il divario esistente nell'assistenza sanitaria di pazienti fragili e cronici all'interno di specifici territori target e comunità caratterizzate da malattie ad alta incidenza e/o orfane.

4.2 In particolare, nell'ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato dall'Avviso Pubblico, la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca denominato ANTHEM (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine), di seguito indicato come "Programma"- presentato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca in risposta al suddetto Avviso Pubblico -, ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le *tranches* di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto Programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo Avviso Pubblico, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma e per assicurare l'adempimento delle previsioni di cui al più volte citato Avviso Pubblico.

La Fondazione si costituisce in risposta all'Avviso Pubblico citato e, in quanto organismo stabile, si prefigge di proseguire le attività nel futuro coerentemente con quanto previsto nell'oggetto.

#### **Articolo 4-bis - Oggetto**

4-bis.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma, la Fondazione svolge attività finalizzate allo sviluppo di sensori innovativi, sistemi diagnostici, di monitoraggio e terapeutici avanzati integrati con le più recenti metodologie nel campo dell'Intelligenza Artificiale (incluso il Data Mining) per migliorare gli approcci della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare per la gestione delle malattie croniche e non trasmissibili e della riabilitazione.

4-bis.2 La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura di organismo di ricerca e soggetto attuatore ("Hub") per la realizzazione del Programma, come definito all'art.2 comma 1 lettera "n" dell'Avviso Pubblico. Pertanto la Fondazione, come previsto dall'Avviso Pubblico, rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento del Programma: riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke (soggetto coinvolto nella realizzazione del Programma) e loro affiliati.

4-bis.3. La Fondazione al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente può reclutare un programme/research manager.

4-bis.4 La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee ed a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà, in particolare, tener conto:

- della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
- dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
- dei profili innovativi del progetto;
- delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

4-bis.5 In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

4-bis.6 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

4-bis.7 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di

divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

## **TITOLO II**

### **FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

5.4 In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il fondo di dotazione o di gestione sono indivisibili e intrasmissibili.

#### **Articolo 6 - Fondo di dotazione**

6.1 Il Fondo di dotazione iniziale - per il cui valore effettivo si rinvia all'atto costitutivo, contenente anche l'atto di dotazione ed ai successivi atti di adesione, nonché alla ricognizione finale cui rinvia il medesimo atto costitutivo - è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai membri della Fondazione in sede di costituzione e di successiva adesione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.

#### **Articolo 7 - Fondo di gestione**

7.1 Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- ulteriori contribuzioni dei membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
- da contribuzioni dei partner della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi dell'Avviso Pubblico più volte innanzi citato e, più in generale, dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR;
- da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione;
- reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
- utili delle società partecipate;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
- ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l'attività economica della Fondazione e, comunque, nei limiti derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario.

#### **Articolo 8 - Contributi**

8.1 In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, l'assemblea della Fondazione, con deliberazione

adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei membri della Fondazione, potrà, nel rispetto dei limiti previsti dall'atto costitutivo e previa deliberazione favorevole degli organi competenti per ciascun fondatore, chiedere ai membri della Fondazione il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.

8.2 Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dall'assemblea (con deliberazione assunta con il voto favorevole dei membri della fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti) in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun membro, previa deliberazione positiva degli organi competenti in seno agli stessi fondatori interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti.

8.3 L'obbligazione in forza della quale i membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

### **TITOLO III**

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE – PARTNERS**

##### **Articolo 9 - Fondatori**

9.1 Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori e cioè i soggetti giuridici che hanno perfezionato l'atto costitutivo della Fondazione ed altresì gli ulteriori Enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa sulla base delle modalità e dei termini previsti dall'atto costitutivo.

9.2 I Fondatori sono soggetti pubblici o privati e si distinguono nelle seguenti categorie:

- Membro Fondatore Promotore
- Membro Fondatore Aderente.

Per l'individuazione della composizione soggettiva delle suddette categorie, si rinvia a quanto previsto nell'atto costitutivo e nei successivi atti di adesione, nonché nell'atto ricognitivo espressamente previsto dallo stesso atto costitutivo.

I Membri Fondatori Promotori avranno diritti di *governance* pieni; i Membri Fondatori Aderenti avranno il diritto di partecipare all'Assemblea.

9.3 Fino al termine del periodo di durata del Programma e quindi numero 4 esercizi a partire dall'atto costitutivo, ai sensi dell'art.19 comma 1 dell'Avviso Pubblico, le variazioni soggettive dei membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni; detta norma si applica anche in relazione alle disposizioni statutarie seguenti relative ad ammissione e recesso dei membri.

Al termine del periodo di durata del Programma, e quindi numero 4 esercizi a partire dall'atto costitutivo, i membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 c.c., mediante comunicazione scritta, effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

##### **Articolo 10 - Procedimento di ammissione**

10.1 L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire membro della Fondazione deve avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei propri requisiti e l'indicazione della categoria di membro a cui intende appartenere.

##### **Articolo 11 - Partner della Fondazione**

11.1 Sono Partner (Sostenitori) della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.

La contribuzione dei partner potrà avvenire:

- mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione ed il raggruppamento dei Partner per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Partner anche le persone giuridiche, nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni a- venti sede all'estero.

11.2 I Partner sono ammessi previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

11.3 I Partner non sono membri della Fondazione.

## **TITOLO IV**

### **ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO**

#### **Articolo 12 - Organi della Fondazione**

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei membri della Fondazione;
- il Sindaco Unico.

12.2 I membri Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Sindaco unico resteranno in carica per 4 anni e, precisamente, fino alla assemblea di approvazione del bilancio del quarto esercizio di carica; i loro componenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo.

12.3 Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Fondazione e del Sindaco unico decorrerà dalla data della nomina effettuata ai sensi del presente Statuto, ferma restando la durata prevista dal precedente comma 2 del presente articolo.

#### **Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione**

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri compreso tra 3 e 7.

Ciascun membro Fondatore Promotore che abbia sottoscritto l'atto costitutivo iniziale, o che abbia aderito con tale qualifica alla Fondazione entro il 31.12.2022 avrà diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

13.2 I diritti particolari di nomina degli amministratori di cui al comma precedente devono essere esercitati per il primo mandato in sede di costituzione della Fondazione o successiva adesione entro il 31.12.2022, secondo le previsioni dell'atto costitutivo, a cui farà seguito apposito atto notarile di ricognizione.

Per i successivi mandati la nomina avverrà mediante comunicazione per iscritto alla Fondazione entro 10 giorni dalla scadenza del mandato dei componenti dell'Organo di Amministrazione in carica.

13.3 Ai membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico, che saranno a carico della Fondazione.

#### **Articolo 14 - Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

14.1 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari di cui all'art. 2382 e seguenti c.c. deve essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri; in ogni caso si applicano le limitazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al disposto dell'art. 2391 c.c., nonché si applica la normativa di cui all'art. 2391-bis c.c.

I candidati componenti dell'organo amministrativo, unitamente alla dichiarazione di accettazione della eventuale nomina, dovranno presentare una descrizione del proprio curriculum professionale e

l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità, decadenza.

#### **Articolo 14-bis - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione**

14-bis.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta (non computandosi nella determinazione del quorum, il voto del consigliere interessato dal procedimento di esclusione), con provvedimento motivato.

14-bis.2 Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, il Membro Fondatore Promotore che aveva effettuato la nomina del Consigliere in questione provvederà alla sostituzione; la nuova nomina sarà efficace fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

#### **Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazione del Programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto ad altri organi.

15.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica;
- la proposta all'assemblea di ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la rispettiva qualifica;
- la delibera di ammissione dei partner della Fondazione;
- la definizione delle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi regolamenti;
- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- propone all'assemblea la determinazione dell'entità del contributo ordinario dei membri della Fondazione;
- propone all'assemblea la determinazione dell'entità del contributo ordinario dei partner della Fondazione;
- propone all'assemblea la determinazione dell'entità dei contributi straordinari da richiedere ai membri della Fondazione;
- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare l'eventuale assunzione del Programme Research Manager stabilendone il relativo trattamento economico e durata. Il Programme Research Manager potrà avere, secondo i contenuti del contratto che sarà stipulato con la Fondazione, anche la funzione di Direttore, svolgendo anche attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
- la delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;
- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di

- ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;
- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;
- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.

#### **Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

16.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione al meno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l'ora fissata per la riunione.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa procedersi alla redazione da parte del notaio dell'atto pubblico con cui viene verbalizzata l'adunanza ed alla sua relativa sottoscrizione.

16.5 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

16.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere invitato il sindaco unico nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.8 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 17 - Presidente**

17.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea previa designazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca quale Ente che ha presentato al MUR la proposta progettuale "ANTHEM"; la persona designata sarà individuata tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell' art. 13 del presente Statuto

17.2 Il Presidente può nominare un vice presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.3 La rappresentanza, sostanziale e processuale, della Fondazione compete al Presidente.

#### **Articolo 18 - Assemblea**

18.1 L'Assemblea è composta da tutti i membri della Fondazione.

I membri della Fondazione intervengono in assemblea, in persona del loro legale rappresentante o di specifico incaricato di volta in volta designato.

18.2 Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati anche i componenti del Consiglio di

Amministrazione ed il sindaco unico, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

18.3 Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il membro della fondazione in mora con il versamento dei contributi non può esercitare il diritto di voto ed altresì in tal caso esso non è computato ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

18.4 L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione.

L'assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.

18.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza assoluta.

18.6 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

18.7 L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione.

In particolare, l'assemblea:

- approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approva la determinazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all'entità della richiesta ai membri della Fondazione del versamento di contributi ordinari e/o straordinari, nei limiti di quanto previsto dall'atto costitutivo e dal precedente articolo 8;
- approva la determinazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all'entità della richiesta ai partner della fondazione del versamento di contributi ordinari;
- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 13;
- nomina il Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 17;
- procede alla nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- delibera in merito all'ammissione di nuovi membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i membri degli organi scientifici, ove previsto;
- delibera in merito alle modifiche di statuto;
- delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione.

18.8 Ad ogni Membro della Fondazione spetta un voto.

18.9 L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei membri della Fondazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei membri della Fondazione presenti, salvo nei casi di:

- deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per le quali occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
- deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato (o il Notaio) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### **Articolo 19 - Organo di controllo e revisione**

19.1 La gestione della Fondazione è controllata da un organo di controllo a struttura monocratica, il sindaco unico, per la cui nomina e disciplina trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di società di capi tali.

19.2 Il sindaco unico deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. .

19.3 Il sindaco unico, in presenza dei requisiti di legge, può svolgere anche la funzione di revisione legale della Fondazione.

19.4 Nei casi in cui il Sindaco non svolga anche la funzione di revisione legale della Fondazione, la stessa è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ed avente i requisiti di legge richiesti per la medesima funzione nell'ambito delle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero da un revisore iscritto nell'apposito albo.

19.5 Alla nomina del sindaco unico e del revisore provvede l'assemblea – su proposta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca - con le maggioranze ordinarie, unitamente alla delibera dei relativi compensi

### **Articolo 20 - Rappresentanza**

20.1 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

20.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza compete al Vice-Presidente, se nominato; tale esercizio attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

20.3 In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina.

## **TITOLO IV-BIS ORGANI SCIENTIFICI**

### **Articolo 21 – Organi di carattere scientifico**

21.1 La Fondazione potrà dotarsi e, quindi, istituire i seguenti organi di carattere scientifico:

- **Comitato di coordinamento delle attività:** composto dagli spoke leader e presieduto da un coordinatore selezionato tra i suoi membri, che affronta e monitora il piano di attività scientifica e gli indicatori complessivi di performance, condivide le *best practice* tra gli spoke;
- **Comitato di esperti scientifici:** 4 diversi comitati di esperti composti da esperti trasversali con l'obiettivo di perseguire obiettivi strategici e determinare le politiche di attività per l'intero Programma. I comitati potranno essere i seguenti: 1) Comitato di esperti in dati; 2) Comitato di esperti in *Artificial Intelligence* - IA; 3) comitato di esperti in "Non Communicable Diseases" - NCD; 4) Comitato di esperti del sistema sanitario;
- **Comitato Etico:** comitato indipendente di 7 eminenti esperti del settore, tra cui un presidente nominato tra i suoi membri, che fornisce indicazioni e feedback su questioni etiche inerenti il Programma;
- **3 Advisory Board (AB) esterni:** a) un AB istituzionale, comprensivo delle Istituzioni Sanitarie

Regionali coinvolte; b) un AB di pazienti, incluse le associazioni di pazienti; e, c) un AB Industriale, comprese le Associazioni Industriali competenti.

Le modalità di costituzione/nomina dei suddetti Organi di carattere scientifico saranno stabilite dall'Assemblea con apposita deliberazione che potrà stabilire anche gli eventuali emolumenti/rimborsi spese a carico della Fondazione.

## **TITOLO V**

### **SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI**

#### **Articolo 22 - Bilancio ed utili**

22.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c.

22.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

22.4 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni, ed adottare i principi contabili previsti per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

22.5 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di società per azioni in quanto applicabile.

#### **Articolo 23 - Libri**

23.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei Membri della Fondazione;
- il libro dei Partner;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro del sindaco unico;
- il libro del Revisore Legale (se diverso dal Sindaco Unico).

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento - CONTROVERSIE - RINVIO**

#### **Articolo 24 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione**

24.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

#### **Articolo 25 - Controversie**

25.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Membri della Fondazione ovvero tra i Membri della Fondazione e la Fondazione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

#### **Articolo 26 - Rinvio**

26.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Milano, ..

F.to: